

 **Telepass**
Assicura



SET INFORMATIVO AUTO

Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A. Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione e Informativa Privacy, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



edizione 24 Luglio 2024

Contratto di assicurazione RC Auto Autovetture

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. – Impresa di Assicurazioni

Co- Manufacturer: Telepass Assicura S.r.l.

Prodotto: Polizza Auto

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Telepass Assicura S.r.l. – Sede legale in via Laurentina 449, 00142 – Roma, Italia. C.F. e P. IVA n 15725221004, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 15725221004, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi alla Sezione A, nr. A000663580.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura la Responsabilità Civile delle Autovetture per i danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo indicato nella Polizza. Prevede inoltre l'acquisto opzionale di ulteriori garanzie.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **danni causati a Terzi dalla circolazione del veicolo**
- ✓ **Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione del veicolo (indipendentemente dal caso in cui il veicolo sia fermo o in movimento), ad esclusione dei danni al veicolo stesso;**
- ✓ **Responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato per tale utilizzo e a condizione che il trasporto sia effettuato secondo le norme di legge**

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale.

Per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro 6.450.000 per danni alla persona e di euro 1.300.000 per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte. Con un sovrappremio sono disponibili i seguenti massimali opzionali:

- 10.000.000 Euro per danni a persone e cose (opzionale);
- 25.000.000 Euro per danni a persone e cose (opzionale).

Garanzie opzionali: Furto e incendio, Rinuncia alla Rivalsa, Mini Kasko, Kasko, Eventi atmosferici, Eventi sociopolitici, Cristalli, Infortuni del Conducente, Tutela giudiziaria.



Che cosa non è assicurato?

Per Legge non sono inoltre considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di veicolo in leasing**, per i danni a cose
- ✗ **il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in Leasing**, per i danni a cose
- ✗ **i parenti e affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing**, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ **i soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, **i loro conviventi** e, se conviventi o loro carico, **i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado**, per i danni a cose

Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione RCA non è operante:

! in caso di dolo del conducente

! se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore compreso il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta, nel caso in cui si guidi con patente idonea, ma scaduta, e venga rinnovata (rivalsa limitata a 2.500 Euro)

! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati

! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada

! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge

! se il Conducente ha meno di 26 anni, qualora sia escluso dalla copertura (opzione guida esperta) di polizza (rivalsa limitata a 5.000 euro per il primo sinistro)

! Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente.

! se il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

! Per i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada

! Se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione (nel caso la revisione sia effettuata con ritardo entro 6 mesi dalla scadenza, la rivalsa è limitata a 2.500 Euro)

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.

I limiti di copertura relativi alle garanzie dirette e accessorie sono riportati sul DIP aggiuntivo.

Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione, salvo quanto previsto dalle singole garanzie pattuite, ti copre in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati aderenti all'Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Regno Unito, Bosnia Erzegovina e Montenegro. L'assicurazione R.C. auto ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di R.C. auto. Sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate).



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.

- devi comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l'esportazione definitiva all'estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato.

- devi dare avviso del sinistro alla Compagnia entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne hai avuta conoscenza.

- sei tenuto a fare tutto quanto in tuo potere per evitare il sinistro o ridurre le conseguenze.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio ed è determinato per un periodo di assicurazione di un anno. È possibile pagare solo successivamente alla completa verifica da parte della Compagnia delle informazioni rese in occasione del preventivo. Il pagamento del premio avviene attraverso addebito sul medesimo conto corrente bancario indicato dal Cliente per l'addebito del servizio Telepass. Il premio può essere corrisposto in un'unica soluzione o attraverso il frazionamento in 12 rate mensili, senza alcun costo amministrativo aggiuntivo, qualora concesso dalla politica sottoscrittiva della Compagnia. Il premio è dovuto per l'intero, anche in caso di frazionamento. Il premio è comprensivo delle imposte e del contributo al SSN. In caso di mancato addebito di una rata sul conto corrente indicato dal Contraente, verrà richiesto di procedere attraverso bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla polizza (data di decorrenza), se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta. L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva fino alla decorrenza dell'eventuale nuovo contratto stipulato per il medesimo veicolo e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla scadenza. È possibile sospendere l'assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per recedere dal contratto, purché in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro: la Compagnia ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN, per tutte le garanzie acquistate.

Inoltre puoi richiedere la risoluzione del contratto in corso di polizza per:

- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, distruzione, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, furto o appropriazione indebita del veicolo assicurato
- risoluzione consensuale, se non sei stato coinvolto in sinistri.

Nei predetti casi, previa tempestiva comunicazione di risoluzione alla Compagnia, hai diritto al rimborso della sola garanzia R.C. auto: ti verrà rimborsata la parte di premio già pagata per il periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.

In caso di sinistro che comporti un danno totale coperto da una delle seguenti garanzie; Furto e Incendio, Eventi sociopolitici, Eventi Atmosferici, Mini kasko o Kasko non verrà rimborsata la parte di premio non goduto per la garanzia colpita dal sinistro.

Il rimborso avverrà tramite bonifico bancario sul medesimo conto corrente bancario indicato dal Cliente per l'addebito del servizio Telepass.

Assicurazione R.C. auto Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A.

Co- Manufacturer: Telepass Assicura S.r.l.

Prodotto: Polizza Auto

Ed. 24 Luglio 2024 (ultimo aggiornamento disponibile)

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta al Registro delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00134 Sez.I. - Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99 Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); tel. +39.02.21725.1; www.verti.it; Email: informazioni@verti.it; PEC: verti@pec.verti.it, solo per ricezione PEC

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2023, è pari a 155,6 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro.
Totale Riserve Patrimoniali : -50,2 milioni di euro.
Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it.
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 123,4 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo (MCR): 43,9 milioni di euro
Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 197,9 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 144,9 milioni di euro
Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 160,4 %

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Ad integrazione di quanto previsto nel DIP Danni per la garanzia RC Auto. è possibile attivare le seguenti opzioni.

Massimali	La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose. La Compagnia, accettando di pagare un premio più alto, offre i seguenti massimali, rispettivamente per danni a persone e per danni a cose: - 10 milioni di euro (opzionale) - 25 milioni di euro (opzionale)
Garanzie estese	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Tipo di guida	Puoi scegliere tra due diverse tipologie di guida: - Guida esperta, riservata ai conducenti maggiori di 26 anni - Guida libera, aperta a tutti i conducenti maggiorenni. Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti di età maggiore di 26 anni, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa, per le somme pagate, con il limite di € 5.000 ed esclusivamente per il primo sinistro nell'annualità assicurativa.

OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO

Non sono previste tali opzioni	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
RINUNCIA ALLA RIVALSA	RINUNCIA ALLA RIVALSA IN CASO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: La Compagnia si impegna, limitatamente al primo sinistro, a non esercitare il diritto di rivalsa, cioè a non richiederti quanto pagato a Terzi per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato nel caso in cui il Conducente sia in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato al conducente del veicolo assicurato non supera il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico.
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo?	
In aggiunta alla garanzia R.C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie.	
FURTO e FINECENDIO - garanzia opzionale	
Garanzie di base	La Compagnia ti risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, in conseguenza di incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione, furto o tentato furto e rapina. Sono compresi i danni agli accessori di serie e quelli agli optional fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto. La somma assicurata è pari al valore commerciale del veicolo. Sono previsti tre livelli: BASE, INTERMEDIO e AVANZATO
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Furto e Incendio prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno Scoperto con un Minimo, indicati sulla polizza.</p> <p>Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di Scoperto e Franchigia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASE: Scoperto 20% e Minimo € 300,00 • INTERMEDIO: Scoperto 15% e Minimo € 250,00 • AVANZATO: Scoperto 10% e Minimo € 200,00 <p>ESCLUSIONI</p> <p>La garanzia non comprende i danni:</p> <p>a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni</p> <p>b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso</p> <p>c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine</p> <p>d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno</p> <p>e) determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo;</p> <p>f) agli apparecchi fonoaudiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo in seguito alla loro asportazione</p> <p>g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati</p> <p>h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa</p> <p>i) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada.</p> <p>j) derivanti da Incendio, avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia).</p> <p>La garanzia non è operante in caso di danni da irraggiamento senza sviluppo di fiamma.</p> <p>La garanzia Furto non opera in caso di mancata chiusura del veicolo, di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso.</p>

	La garanzia furto non rimborsa inoltre le spese relative alla reimmatricolazione del veicolo assicurato in caso di furto della/e targa/he.
EVENTI ATMOSFERICI - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La garanzia Eventi atmosferici è acquistabile solo in aggiunta alla garanzie R.C. Auto e Furto e Incendio.</p> <p><u>La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell'anno precedente o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura.</u></p> <p>La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, ghiaccio e grandine. Sono compresi i danni da allagamenti, da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando conseguenti agli eventi sopra indicati. Sono compresi i danni agli accessori di serie, sono compresi inoltre quelli agli optional fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.</p> <p>La Compagnia indennizza, applicando Scoperto e Minimo indicati nella Polizza, entro il valore commerciale del veicolo e comunque fino al massimale di 3.500 Euro per sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. Il secondo sinistro verrà indennizzato dalla compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo sinistro dell'anno assicurativo.</p> <p>Sono previsti due livelli: BASE e AVANZATO</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Eventi atmosferici prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno Scoperto con un Minimo, indicati sulla Polizza.</p> <p>Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di Scoperto e Minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASE: Scoperto 15% e Minimo € 500,00. • AVANZATO: Scoperto 10% e Minimo € 250,00, <p>ESCLUSIONI</p> <p>La garanzia non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di maremoti; • avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche; • conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l'incendio doloso; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonoaudiovisivi non stabilmente fissati al veicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita; • indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall'art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchi se verificatisi non congiuntamente ad altro danno; • da eventi naturali non caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di entiarrecati al veicolo a seguito della circolazione in zone allagate. • arrecati al motore propulsore riportati dalla circolazione in zone allagate. • riconducibili alla garanzia Mini Kasko e Kasko
CRISTALLI - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p><u>La garanzia Cristalli è acquistabile solo in aggiunta alla garanzia R.C. Auto e Furto e Incendio.</u></p> <p>La garanzia Cristalli copre le spese da te sostenute per riparare o sostituire i cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali) del veicolo assicurato, in seguito a rottura accidentale o causata da Terzi durante la circolazione.</p>

	<p>Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASE: Massimale € 500,00 • AVANZATO: Massimale € 800,00.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Cristalli prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di una Franchigia, indicata sulla Polizza.</p> <p>La Franchigia, indipendentemente dal massimale prescelto, è pari a</p> <ul style="list-style-type: none"> • Franchigia: € 50,00 nel caso di riparazione, • Franchigia: € 200,00 nel caso di sostituzione del cristallo. <p>Nel caso in cui si scelga di rivolgersi ad un centro convenzionato la Franchigia per la riparazione verrà annullata (€ 0,00), mentre la Franchigia per la sostituzione del cristallo sarà pari a € 100,00.</p> <p>Non sono invece indennizzabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni b) le rigature e segnature c) i danni derivanti da furto o danneggiamento volontario d) connessi ad operazioni di sostituzione o riparazione dei cristalli.
EVENTI SOCIOPOLITICI - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p><u>La garanzia Eventi sociopolitici è acquistabile solo in aggiunta alle garanzie R.C. Auto, Furto e incendio e Mini Kasko.</u></p> <p><u>La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell'anno precedente o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura.</u></p> <p>La Compagnia garantisce l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da atti di danneggiamento volontario, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo. Sono compresi i danni agli accessori di serie, sono inoltre compresi quelli agli optional fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.</p> <p>La Compagnia indennizza, applicando Scoperto e Minimo indicati nella Polizza, entro il valore commerciale del veicolo e comunque fino al massimale di 3.000 Euro per sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. Il secondo sinistro verrà indennizzato dalla compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo sinistro dell'anno assicurativo.</p> <p>Sono previsti due livelli: BASE e AVANZATO</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Eventi sociopolitici prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno Scoperto con un Minimo, indicati sulla Polizza.</p> <p>Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di Scoperto e Minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASE: Scoperto 20% e Minimo 500€, • AVANZATO: Scoperto 15% e Minimo 250€. <p>La garanzia non copre i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; • conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo; • agli apparecchi fonovisivi non stabilmente fissati al veicolo; • conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati; • conseguenti ad appropriazione indebita;

	<ul style="list-style-type: none"> • indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo; • subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall'art. 214 del vigente Codice della Strada; • arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro; • arrecati agli pneumatici e ai cerchi se verificatisi non congiuntamente ad altro danno; • riconducibili alla garanzia Mini Kasko e Kasko.
MINI KASKO - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La Compagnia risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale verificatisi durante la circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati, anche se in sosta. Sono compresi danni agli accessori di serie, sono inoltre compresi quelli agli optional fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.</p> <p>La Compagnia indennizza, applicando Scoperto e Minimo indicati nella Polizza, entro il valore commerciale del veicolo e comunque fino al massimale di 3.000 Euro per sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. Il secondo sinistro verrà indennizzato dalla compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo sinistro dell'anno assicurativo.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Mini Kasko prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di uno Scoperto con un Minimo, indicati sulla Polizza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASE: Scoperto del 15% e Minimo 500€. <p>ESCLUSIONI In aggiunta alle esclusioni previste per la garanzia Furto e Incendio, l'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>l) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni</p> <p>m) quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida</p> <p>n) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);</p> <p>o) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico</p> <p>p) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati</p> <p>q) per i danni ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni</p> <p>r) causati da urto con animali selvatici</p>
KASKO - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La garanzia Kasko è acquistabile solo in aggiunta alla garanzia R.C. Auto e Furto e incendio.</p> <p><u>La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell'anno precedente o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura.</u></p> <p>La Compagnia risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato verificatisi durante la circolazione a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada o ribaltamento. Sono compresi i danni agli accessori di serie, sono inoltre compresi quelli agli optional, fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.</p> <p>La somma assicurata è pari al valore commerciale del veicolo.</p> <p>Sono previsti due livelli: BASE e AVANZATO.</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>La garanzia Kasko prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di Scoperto e Minimo indicati sulla Polizza. Puoi scegliere tra le seguenti combinazioni di Scoperto e Minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASE: Scoperto 20% e Minimo 500€ • AVANZATO: Scoperto 15% e Minimo del 250€. <p>ESCLUSIONI</p>

	<p>In aggiunta alle esclusioni previste per la garanzia Furto e Incendio, l'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>l) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni</p> <p>m) quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida</p> <p>n) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);</p> <p>o) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico</p> <p>p) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati</p> <p>q) per i danni ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.</p> <p>r) causati da urto con animali selvatici</p>
INFORTUNI DEL CONDUCENTE - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La Compagnia risarcisce gli infortuni che causano la morte o l'invalidità permanente del Conducente, avvenuti durante la circolazione del veicolo assicurato. L'assicurazione comprende anche gli infortuni:</p> <p>a) avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia</p> <p>b) derivanti da imperizia o negligenza</p> <p>c) subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.</p> <p>Sono previsti due livelli di copertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASE: Franchigia 5% / Massimale: Morte ed invalidità permanente € 50.000,00 / Rimborso per spese da infortunio € 750,00 • AVANZATO: Franchigia 5% / Massimali: Morte ed invalidità permanente € 100.000,00 / Rimborso per spese da infortunio € 1.500,00 <p>L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA (Tabella 1 ANIA).</p>
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>LIMITI DELLA COPERTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Qualora il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la Franchigia sarà ridotta al 3% e verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 3% di invalidità permanente. Qualora non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 5% di invalidità permanente e la somma massima indennizzabile sarà pari al 50% dell'intera somma assicurata. - Nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna franchigia. - Ove la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70%, si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata se il Conducente, al momento del sinistro, stesse utilizzando i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora invece non li stesse utilizzando, la somma indennizzabile sarà pari al 70% della somma assicurata. <p>ESCLUSIONI</p> <p>Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal conducente:</p> <p>a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore</p> <p>b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza (opzione guida esperta)</p> <p>c) che guidi, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vigente Legge</p> <p>d) che si trovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> » in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente » sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada <p>e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario</p> <p>f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie</p> <p>g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle</p>

	<p>verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati</p> <p>h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche, maremoto e terremoto</p> <p>i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare</p> <p>j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio</p> <p>k) subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal veicolo</p> <p>l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5% (3% nel caso il conducente indossi i presidi di sicurezza obbligatori al momento del sinistro)</p> <p>m) derivanti dalla pratica di Sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l'Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata</p> <p>Non sono indennizzabili le spese da infortunio per:</p> <p>a) lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna)</p> <p>b) ernie o infarto</p> <p>c) protesi</p> <p>d) interventi estetici</p>
TUTELA GIUDIZIARIA - garanzia opzionale	
Garanzie di base	<p>La garanzia Tutela giudiziaria interviene in caso di incidenti stradali per richiedere i danni al Responsabile Civile in sede stragiudiziale e giudiziale oppure per la difesa penale dell'Assicurato. La copertura può essere attivata in tutti quei casi in cui la gestione del sinistro non avviene attraverso l'indennizzo diretto. È prevista l'assistenza per la gestione della richiesta di risarcimento con la possibilità di ricorrere a un avvocato e sono coperte le spese legali sostenute dall'Assicurato. La garanzia è acquistabile scegliendo tra due massimali, per ciascun sinistro, per anno assicurativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BASE: Massimale € 15.000, • AVANZATO: Massimale € 25.000,00
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>ESCLUSIONI</p> <p>La garanzia non è operante:</p> <p>a) in materia fiscale e amministrativa</p> <p>b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive</p> <p>c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione</p> <p>d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili</p> <p>e) per fatti dolosi delle persone assicurate</p> <p>f) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente</p> <p>g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale</p> <p>h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo</p> <p>i) se il veicolo non è assicurato a norma di legge per la garanzia R.C. auto ovvero se viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione</p> <p>j) nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti in caso di incidente (in Italia artt. 186, 187 e 189 Nuovo codice della Strada)</p> <p>k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove</p> <p>l) nei casi di controversie con la Compagnia</p> <p>m) in caso di sinistro stradale gestito con la Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni</p> <p>n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP, non ci sono limiti di copertura ulteriori oltre a quelli indicati nelle singole garanzie.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro RCauto, devi informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure via mail all'indirizzo sinistri.telepass@verti.it. In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro. Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro. Durante la denuncia telefonica la Compagnia indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Denuncia di sinistro per le garanzie diverse da RC auto : devi informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure via mail all'indirizzo sinistri.telepass@verti.it. In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Procedura per il risarcimento del danno

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. La Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia e non all'assicuratore del veicolo responsabile.

La CARD si applica se:

- il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli
- il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità
- il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni
- il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006.

Per avvalerti del risarcimento diretto, devi presentare richiesta risarcitoria a la Compagnia tramite Raccomandata A/R, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet verti.it nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.

I termini per la liquidazione del sinistro sono di 30 giorni se il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) è firmato da entrambi i Conducenti e di 60 giorni se il modulo CAI è firmato unicamente dal richiedente in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a la Compagnia il risarcimento del danno. I termini per il

	<p>pagamento da parte della Compagnia sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il Malus</p> <p>In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o beneficiare di riduzioni, puoi rimborsare alla Compagnia gli importi pagati per i sinistri, tutti o in parte, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza.</p> <p>Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro, chiama il numero 0236617100. I consulenti la Compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ti comunicheranno direttamente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento a la Compagnia, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria - ti forniranno indicazioni per inviare la richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione ti invierà tramite posta al tuo recapito, una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a CONSAP S.p.A. Puoi inoltrare richiesta direttamente alla Stanza di Compensazione, utilizzando questi recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono 0685796444; fax 0685796546/547; sito www.consap.it; email rimborsistanza@consap.it. <p>Nel caso di scatto del Malus dovuto a segnalazione da parte di altra Compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l'altra Compagnia.</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Non sono al momento previste tali prestazioni.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista</p> <p>Prescrizione:</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il Terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Nella garanzia R.C. auto, la Compagnia di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a Terzi.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Per la garanzia R.C auto, la Compagnia è tenuta, secondo quanto previsto dagli artt. 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi del suo diniego, nei termini qui di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i sinistri con soli danni a cose: <ul style="list-style-type: none"> – entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al “modulo Blu”, conosciuto anche come “modulo CAI” (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i Conducenti – entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il “modulo Blu o CAI” è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. I termini per il pagamento da parte di la Compagnia sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, la Compagnia si impegna a formulare congrua offerta per l'indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti. La Compagnia si impegna altresì a effettuare il pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	<p>È previsto il rimborso del premio pagato nelle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ripensamento dopo la stipulazione, da esercitarsi entro 14 giorni dal pagamento; • ove previsto, in caso di sostituzione del contratto di assicurazione; • cessazione del rischio, in occasione di vendita o consegna in conto vendita, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, esportazione definitiva all'estero, furto senza ritrovamento. <p>In ogni caso verrà rimborsata la parte di premio non goduto al netto degli oneri fiscali e relativi al Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>In caso di sinistro che comporti un danno totale coperto da una delle seguenti garanzie; Furto e Incendio, Eventi sociopolitici, Mini Kasko o Kasko non verrà rimborsata la parte di premio non goduto per la garanzia colpita dal sinistro.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile richiedere la sospensione e riattivazione del contratto alle seguenti condizioni: è possibile n.1 sospensione del contratto; • complessivamente la polizza può restare sospesa per massimo 10 mesi (nel caso di autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico la polizza può rimanere sospesa per un massimo di 11 mesi); • il cliente dovrà comunicare contestualmente la data di inizio e fine della sospensione; <p>Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal contraente, può essere prorogato più volte, previa comunicazione scritta da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso [5 giorni per autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico]</p> <p>L'assicurazione R.C. Auto e le altre garanzie aggiuntive eventualmente presenti sulla polizza non saranno attive per tutto il periodo della sospensione. Pertanto, in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di sospensione, non sarà operante sul veicolo alcuna garanzia.</p>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione delle autovetture. Le garanzie opzionali sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo e l'assicurato dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla R.C.Auto



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Il contratto prevede costi di intermediazione compresi tra un minimo del 10% e un massimo del 18.5% del premio pagato comprensivo di imposte ed oneri parafiscali.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Per presentare reclamo direttamente alla Compagnia in merito al rapporto contrattuale o alla gestione di un sinistro puoi rivolgerti alla Compagnia (Verti Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Gestione Reclami), con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Form dedicato disponibile sul sito della compagnia Servizio Reclami Verti - A mezzo posta all'indirizzo: Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI) <p>Il reclamo dovrà contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del reclamante, - Numero della polizza e nominativo del contraente e/o numero del sinistro e data di accadimento - Breve descrizione del motivo della lamentela - Ogni documento utile a descrivere il fatto e le relative circostanze <p>Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni. Per tutto quanto non previsto sopra puoi inviare una mail all'indirizzo reclami@telepassassicura.com</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Mediazione</p>	<p>Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, tramite azione giudiziaria (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013). In questo caso, devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all'art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. <p>Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.ivass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).</p> <p>ARBITRATO: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.</p> <p>Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Glossario

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini tecnici che compaiono all'interno del DIP Danni, del DIP aggiuntivo e delle Condizioni di Assicurazione.

» Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie

» Alienazione del veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo

» Apparecchi fonovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo

» Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

» Assicurazione

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

» Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

» Aventi diritto

soggetti diversi dal Contraente cui deve essere messo a disposizione l'attestato di rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di leasing/locazione finanziaria.

» Azione del fulmine

Effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera

» Banca dati degli attestati di rischio

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

» Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto

» Bonus Familiare/RC Familiare

in coerenza con quanto previsto dall'art. 134 comma 4-bis del D.Lgs 7 settembre 2005 n.209, si intende la possibilità per il Contraente, purché persona fisica, di acquisire la migliore Classe di merito CU di un contratto R.C.A. in corso di validità, maturata su un ulteriore veicolo - anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare - dal medesimo Proprietario o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare.

» Box

Luogo chiuso e coperto, ad uso esclusivo, dove viene custodito il veicolo

» Card

Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto

» Carrozzerie convenzionate

rete di riparatori, carrozzerie, autofficine convenzionate con la Compagnia per la riparazione del veicolo

» Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria.

» Cessionario:

soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.

» Circolazione

Movimento, fermata e sosta del veicolo

» Classe di merito aziendale

Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola compagnia di assicurazioni e correlata alla sinistrosità pregressa (numero di sinistri), per individuare il presumibile livello di rischio della garanzia prestata

» Classe di merito CU

è la classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni. La classe di CU è sempre indicata nell'*Attestato di Rischio* accanto alla *Classe di merito di Compagnia*.

» **Classe di merito di Compagnia:** è la Classe di merito Bonus/ Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di una tabella di corrispondenza elaborata dall'impresa.

» Codice della Strada

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni

» Codice delle Assicurazioni

D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 del Codice delle Assicurazioni private e successivi regolamenti di esecuzione

» Compagnia

Verti Assicurazioni S.p.A.

» Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula la polizza

» Consap S.p.A.

Concessionaria servizi assicurativi pubblici

» Cose

Oggetti materiali e/o animali

» Danneggiamento volontario

gli eventi previsti dall'art 635, 639 e 423 del Codice Penale

» Grado d'uso

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo pubblicato sulla rivista Quattroruote

» Denuncia sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri la Compagnia

» Documento unico di circolazione (DUC)

Documento emesso ai sensi del Decreto Legge 98/2017 che attesta contemporaneamente sia la proprietà che le caratteristiche tecniche del veicolo.

» Franchigia

importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell'Assicurato.

» Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri

» Garage

Luogo custodito e gestito da Imprese di vigilanza pubbliche o private.

» **Incendio**

Combustione con sviluppo di fiamma

» **Incidente**

Qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi all'autoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, o ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno o in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

» **Indennizzo**

Importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro, ai sensi delle Condizioni di Assicurazione

» **Infortunio**

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili

» **Invalità permanente**

Perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità di svolgere qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione

» **Irraggiamento**

fenomeno di emissione di energia sotto forma di onde elettromagnetiche

» **IUR:**

Identificativo univoco del rischio Codice che consente di aggiornare, nella banca dati degli attestati, la tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di assicurazione

» **IVASS (già ISVAP)**

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con Legge 7 agosto 2012 n.35

» **Locatario**

persona o l'ente che prende in locazione il veicolo

» **Massimale**

Somma massima che la Compagnia è tenuta a pagare in caso di sinistro

Minimo/Minimo di Scoperto: qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello Scoperto, è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'Assicurato.

» **Optional**

Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags

» **Perdita totale**

Furto totale senza ritrovamento, incendio totale e danni parziali, in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno, calcolato secondo le modalità riportate al paragrafo 3.13 Determinazione dell'ammontare del danno, supera il valore commerciale del veicolo

» **Periodo di osservazione**

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo stesso

» **Polizza**

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato (incluse eventuali appendici)

» **P.R.A.**

Pubblico Registro Automobilistico

» **Premio**

Importo complessivamente dovuto dal Contraente alla Compagnia, determinato in funzione dei dati del Contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria

» **Prezzo d'acquisto**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto

» **Procedura di riciclo dei sinistri tardivi**

Procedura automatizzata che, tramite il codice IUR, consente di trasmettere tra le varie Compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza del contratto stesso

» **Proprietario**

Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

» **Proprietà privata**

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

» **Rapina**

Sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

» **R.C.Auto**

Responsabilità Civile Auto, ossia l'Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

» **Relitto**

Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

» **Residenza**

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia

» **Richiesta danni**

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge, in base all' art. 148, procedura di risarcimento e art. 149, risarcimento diretto, del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'Assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

» **Risarcimento**

Importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro

» **Risarcimento diretto**

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro R.C. auto direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile

» **Rischio**

Probabilità che si verifichi il sinistro

» **Rivalsa**

Diritto esercitato dalla Compagnia per recuperare, nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che ha pagato a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto

» **Scoperto**

Importo calcolato in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro

» **Sinistro o caso assicurativo**

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

» **Somma assicurata**

Importo indicato sulla Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito

» **Stanza di compensazione**

Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra le Compagnie partecipanti alla Card

» **Surrogazione**

Diritto che la Compagnia ha di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del Responsabile Civile o di altro coobbligato

» **Tutela giudiziaria**

Garanzia Tutela giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163-164-173-174 e correlati

» **Unico caso assicurativo** Fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati

» **Valore a nuovo**

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional, se assicurati

» **Valore commerciale**

Valore del veicolo corrispondente alla quotazione riportata dalla rivista specializzata Quattroruote o, in caso di cessazione della sua pubblicazione, la quotazione media di mercato.

» **Vandalismo**

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri

» **Veicolo**

Mezzo ad uso privato, descritto nella Polizza e identificato dal numero di targa.

Capitolo 1 – Norme Generali

Le Condizioni di Assicurazione Auto della Compagnia sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

AVVERTENZA

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, ovvero oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza (art. 166 C.A.P.)

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

La Compagnia offre una copertura completa e modulabile a seconda delle tue esigenze. Oltre alla Responsabilità Civile Auto, obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo, puoi selezionare garanzie che tutelano i danni subiti dal veicolo a seguito di Furto e Incendio, Mini Kasko, Kasko, Eventi atmosferici, Atti sociopolitici e Cristalli. Inoltre è possibile aggiungere la Tutela Giudiziaria e Infortuni del Conducente.

1.1 Verifiche per il perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

La Compagnia provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in fase di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, per la corretta quotazione del rischio.

La Compagnia esegue le verifiche principalmente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private. All'esito di tali interrogazioni sono subordinate la modalità di offerta delle garanzie e l'eventuale possibilità di acquisto immediato del contratto. La Compagnia acquisisce, ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, direttamente dalla banca dati elettronica degli attestati tutte le informazioni relative all'attestato di rischio. Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidessero con le informazioni fornite dalla banca dati, la Compagnia potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5 In tal caso, non verrà consentita la stipula della polizza sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, che oggi le Compagnie assicurative sono tenute a svolgere per Legge per accertare la veridicità dei dati inseriti nei preventivi rilasciati. Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del Proprietario del veicolo) siano invece acquisiti dalla Compagnia tramite il Preventivo e, quindi, direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate. Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio. Eventuali errori di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia prima di pagare il premio e possono comportare un ricalcolo dello stesso. Se non emergono anomalie a seguito del controllo della documentazione di cui al successivo paragrafo 1.5, la Compagnia, dopo aver

ricevuto il pagamento del premio o della prima rata (in caso di frazionamento del premio), comunica la copertura

assicurativa alla banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate) e avverte il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida. Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 e del successivo paragrafo 1.4. In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio o della prima rata di premio in caso di frazionamento da parte del Contraente.

Modalità di pagamento

Il pagamento del premio avviene attraverso addebito sul medesimo conto corrente bancario indicato dal Cliente per l'addebito del canone Telepass. In caso di mancato addebito di una rata sul conto corrente indicato dal Contraente, verrà richiesto di procedere attraverso bonifico bancario. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla Polizza che è la data di decorrenza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche in caso di frazionamento in rate.

1.2 Conservazione della classe di merito maturata

In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere alla Compagnia che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato. Tale diritto può essere fatto valere anche

- » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto
- » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
- » dagli eredi, in caso di morte del Proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso
- » dagli utilizzatori di un veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto/carta di circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
- » dagli utilizzatori di un veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, purché questi siano registrati sul libretto/carta di circolazione del veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi
- » in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla Società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
- » da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda di una Società di persone o capitali proprietaria del veicolo
- » in caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture
- » in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il Contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della

classe di merito CU da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU.

In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa o differente tipologia da parte del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), la Compagnia assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n.40 del 02 aprile 2007.



Al momento del rinnovo di un contratto già in corso posso beneficiare di una classe di merito più favorevole?

Sì, vediamo qui di seguito in quali casi.

Al momento del rinnovo di un contratto in assenza di sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni, puoi richiedere l'applicazione della classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un altro contratto in corso di validità di un veicolo, della stessa o di differente tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente. La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'Allegato 1.

1.3 Duplicato del certificato e della carta verde



Non ho più il certificato e la carta verde: posso avere un duplicato?

Sì, nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato.

In caso di furto o smarrimento, la Compagnia può chiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti o un'autocertificazione scritta dal contraente in merito all'accaduto.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte dalla Compagnia in lingua italiana e sono possono essere trasmesse al Contraente tramite posta elettronica, ai sensi dell'art. 75 del Reg. IVASS n. 40/2018. Il Contraente con richiesta espressa potrà richiedere di ricevere il materiale in formato cartaceo al proprio indirizzo. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione, effettuando una apposita richiesta a Telepass Assicura S.r.l.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, la Compagnia, ai fini della stipula della polizza e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- » copia del libretto o documento unico di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà
- » dichiarazione di mancata circolazione del veicolo
- » ulteriore documentazione in formato leggibile descritta nell'Allegato 1. Il Contraente potrà richiedere alla Compagnia la rivalutazione della classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento. Se al momento della stipula della polizza l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, verrà acquisito direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e verrà richiesta al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito.

1.6 Mancata consegna dei documenti



Ricorda di inviare gli eventuali documenti richiesti

documenti, devi inviarli: in caso contrario, ti potrebbe venire assegnata la classe di merito Bonus Malus 18. In caso di mancato invio dei documenti, l'assegnazione della classe di merito Bonus Malus 18 (classe di massima penalizzazione) è prevista dal Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018.

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula, ma prima dell'accadimento di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima dell'accadimento di un sinistro, la Compagnia dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile. Entro il termine di 3 mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, la Compagnia si riserva di:

- » impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
- » recedere dal contratto (ove il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave). A titolo esemplificativo, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di residenza, comune o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi la Compagnia ha comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugna il contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, la Compagnia ha diritto al premio dovuto per il primo anno. A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione ed eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, la Compagnia si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai

sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:

» non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
 » sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato. Nei casi sopra menzionati, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art 144 del Codice delle Assicurazioni. In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l'invio di una Raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile :

» se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, la Compagnia si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA

» se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta di della Compagnia la quale annullerà la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata della polizza, il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia potrà inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni, un'appendice integrativa di polizza, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In tal caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle differenze di premio entro quindici giorni dalla richiesta.

Qualora, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un'appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto.

Fermo restando quanto sopra, la Compagnia si riserva il diritto di impugnare il contratto o di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile e di non inviare i documenti definitivi di polizza, nel caso in cui non siano ancora stati trasmessi.

1.10 Conducente di età inferiore a 26 anni

La garanzia R.C. auto opera nei casi in cui alla guida del veicolo vi sia un Conducente che abbia compiuto 26 anni di età (opzione guida esperta). Il Contraente potrà comunque richiedere che la copertura non abbia limitazioni di guida selezionando l'opzione guida libera all'atto della stipula del contratto. Se al momento del sinistro il veicolo è guidato da

un Conducente di età inferiore a 26 anni e nella polizza risultano autorizzati alla guida solo i Conducenti che abbiano compiuto 26 anni di età, la Compagnia potrà esercitare il proprio diritto di rivalsa per le somme pagate, **con il limite di € 5.000 ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni**. La Compagnia non eserciterà il diritto di rivalsa nel caso in cui il veicolo, al momento del sinistro, sia guidato da un addetto alla riparazione del veicolo stesso nell'esercizio delle sue funzioni oppure nel caso in cui l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Terzi penalmente perseguibile.

1.11 Garanzie Danni al veicolo

Nel caso in cui il Contraente abbia acquistato una delle seguenti garanzie Danni al veicolo (capitolo 3):

- » Furto e Incendio (paragrafo 3.1)
- » Mini Kasko (paragrafo 3.2)
- » Kasko (paragrafo 3.3)
- » Eventi atmosferici (paragrafo 3.6)
- » Eventi sociopolitici (paragrafo 3.8)
- » Cristalli (paragrafo 3.10).

La Compagnia potrà ispezionare il veicolo assicurato, nei termini e con le modalità di seguito descritte. Successivamente all'avvenuto perfezionamento del contratto, la Compagnia prende contatto con il Contraente il quale deve rendere disponibile il veicolo per l'ispezione entro e non oltre i successivi 5 giorni lavorativi.

In caso di richiesta di perizia da parte della Compagnia, il contratto si risolverà parzialmente di diritto ex art. 1456 Codice Civile con riferimento alle garanzie Danni al veicolo, se il Contraente:

- a) si rifiuta di far ispezionare il veicolo o comunque oltre il termine massimo sopra indicato
- b) non si presenta all'appuntamento concordato per l'ispezione del veicolo, salvo il caso di serio impedimento giustificato per iscritto. Qualora le garanzie Danni al veicolo vengano risolte, la Compagnia, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alle garanzie Danni al veicolo per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

1.12 Estensione territoriale



Dove posso circolare con la mia polizza?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra, in Serbia, nel Regno Unito, in Bosnia Erzegovina e in Montenegro

L'elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di R.C. auto è indicato nel documento stesso. È possibile consultare la lista aggiornata dei paesi nei quali è richiesta la Carta internazionale di assicurazione (cd. "Carta verde") nel sito internet www.ucimi.it. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

L'estensione territoriale descritta in questo paragrafo è valida per le garanzie RCA, Furto e Incendio, Kasko, Mini kasko, Atti Sociopolitici, Eventi Atmosferici, Infortuni al Conducente e Cristalli.

1.13 Carta internazionale di assicurazione dei veicoli a motore (cd. "Carta verde")

La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione per la r.c. auto (Responsabilità Civile Automobilistica).

La carta verde è emessa sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione del Paese d'immatricolazione del veicolo e rilasciata dalla Compagnia insieme alla polizza o su richiesta permette al conducente di un veicolo che si reca in un Paese estero di entrare e circolare in questo Paese avendo adempiuto agli obblighi previsti dalla legge del Paese visitato per l'assicurazione r.c. auto.

A partire dal 1/7/2020 molti Paesi tra cui l'Italia hanno optato per l'utilizzo di un modello semplificato del certificato internazionale di assicurazione stampato su un solo lato ed in bianco e nero. Pur continuando a chiamarla "carta verde", il certificato perde il caratteristico colore che lo ha caratterizzato nei suoi primi settanta anni di esistenza pur mantenendo inalterate le sue funzioni.

MODIFICHE AL CONTRATTO

1.14 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

- » deve aver già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5
- » per ciascuna garanzia, la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza viene calcolata con la stessa tariffa della polizza sostituita e può dar luogo ad un rimborso o ad una integrazione del premio;
- » non è comunque previsto il rimborso di tasse e oneri parafiscali già pagati nella polizza sostituita;
- » in caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno di pagamento dell'integrazione;
- » in caso di sostituzione per cambio veicolo, qualora il contraente richieda una decorrenza oraria, la nuova polizza avrà decorrenza dall'orario indicato. Questo potrà accadere solo nel caso in cui la procedura di acquisto avvenga in un orario antecedente all'orario di inizio copertura.
- » l'offerta di garanzie accessorie aggiuntive rispetto a quelle già presenti nella polizza sostituita è facoltativa per la Compagnia.

Le modifiche che possono essere richieste e le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella riportata nell' Allegato 2.

1.15 Sostituzione con un altro veicolo



Cosa succede se cambio il veicolo?

In corso di contratto, puoi sostituire il veicolo assicurato con conseguente conguaglio del premio, mantenendo la classe di merito maturata purché intestato al medesimo proprietario.

Riceverai i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario. Dopo la sostituzione del veicolo, dovrai distruggere la carta verde e il certificato. Ti ricordiamo che la classe di merito segue sempre le regole evolutive indicate al paragrafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata.

Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente

all'emissione della polizza, la Compagnia invierà al Contraente i nuovi documenti assicurativi.

Il mantenimento della classe di CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.

1.16 Sospensione delle garanzie in corso di polizza

Il Contraente può richiedere la sospensione alle seguenti condizioni:

- dovrà comunicare contestualmente la data di inizio e fine della sospensione
- la durata massima della sospensione, per l'intero periodo di polizza, è pari a massimo 10 mesi (nel caso di autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico 11 mesi).
- la polizza può essere sospesa, una sola volta durante l'intera durata del contratto;

La sospensione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal contraente, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso [5 giorni per autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico]

Il Contraente può richiedere la sospensione del contratto online accedendo alla propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com, o utilizzando l'applicazione Telepass disponibile per dispositivi IOs e Android o scrivendo alla mail documenti@telepassassicura.com.

La sospensione ha decorrenza:

- dalle 24.00 della data indicata nella richiesta di sospensione, se fatta pervenire dal Contraente alla Compagnia entro la stessa data;
- dalle ore 24 del giorno d'invio, se la richiesta viene inviata alla Compagnia in una data successiva a quella indicata nella richiesta stessa.

In pari data ed ora l'Impresa comunica alla Banca Dati (Decreto Ministeriale n. 110/2013) l'interruzione della copertura assicurativa.

1.17 Riattivazione del contratto

La data di riattivazione viene comunicata dal cliente contestualmente alla richiesta di sospensione.

Complessivamente la polizza può restare sospesa per un massimo di 10 mesi (nel caso di autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico la polizza può rimanere sospesa per un massimo di 11 mesi).

Il Contraente può richiedere di anticipare o posticipare la data di riattivazione del contratto sospeso accedendo alla propria area riservata all'interno del sito www.telepassassicura.com o utilizzando l'applicazione Telepass disponibile per dispositivi IOs e Android o chiamando il servizio di contact center dall'Italia al numero verde 800 713 685 o dall'estero al 06 894 16 300 o inviando una mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com.

Termini:

- **entro 10 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso
- **entro 5 giorni** prima della scadenza del periodo di sospensione in corso, per **autoveicoli d'epoca** e di **interesse storico e collezionistico** iscritti negli appositi registri.

La scadenza della polizza riattivata sarà prorogata per un periodo pari alla durata della sospensione. La riattivazione non comporta il pagamento di nessun onere aggiuntivo.

Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alla tariffa vigente sulla polizza al momento della sospensione.

Il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della riattivazione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

Nel caso in cui, in seguito alla Sostituzione/Riattivazione, i dati indicati in polizza cambino, il premio potrebbe variare. In questo caso il Contraente riceverà un preventivo, che potrà acquistare direttamente tramite sito www.telepassassicura.com o app Telepass.

1.18 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di 7 giorni dallo stesso. In tal caso la Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il cessionario avrà diritto a mantenere la classe di CU, risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; e non prevede il rilascio dell'attestato di rischio al cessionario: per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo Proprietario del veicolo dovrà stipulare una nuova polizza a cui verrà applicata la classe di merito 14, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private. Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde e il certificato in suo possesso (se ricevuti in formato cartaceo). Nel caso in cui il Contraente non adempia ai suddetti obblighi, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per gli importi eventualmente pagati a terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tali documenti.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, la Compagnia aggiornerà il contratto inserendo i dati del nuovo Proprietario e assegnando la classe di merito 14.

1.19 Risoluzione del contratto

1) Il contratto può essere risolto:

» su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo). Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato

» in caso di furto o di appropriazione indebita. Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente ha l'obbligo di fornire alla Compagnia copia della denuncia di Furto.

» in caso di consenso tra la Compagnia ed il Contraente. Il contratto è risolto in assenza di sinistri di qualsiasi tipo e dalla data di invio della richiesta di risoluzione consensuale, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di

assicurazione e la carta verde. In tutti le ipotesi sopra indicate, la Compagnia, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN. Le modalità di rimborso previste sono tramite bonifico bancario. Fatto salvo il caso di furto, il Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde. Il rimborso del premio pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

2) Il contratto deve essere risolto in caso di

» decesso del Proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all'atto del decesso.

» decesso del Proprietario del veicolo e contraente della polizza. La Compagnia ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio relativa a tutte le garanzie presenti nel contratto al netto dell'imposta e del contributo SSN a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:

» dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde

» certificato di morte

» documento comprovante la qualità di erede. Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione: • dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde • certificato di morte.

3) Recesso (diritto di ripensamento) del contratto su richiesta del Contraente

Il Contraente può esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto (art. 67 *duodecies* del Codice del Consumo), purché in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro, senza penali e senza dover indicare il motivo.

- **Se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto** la Compagnia restituisce il premio corrisposto per intero, al lordo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

- **Se il recesso viene esercitato dopo la data di decorrenza del contratto**, la Compagnia provvede al rimborso del premio pagato e non goduto – al netto di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale – trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, ossia dalla data di decorrenza indicata in polizza alle ore 24 del giorno di ricezione della comunicazione di esercizio del ripensamento.

Il Contraente, per esercitare tale diritto dovrà dare comunicazione a Telepass Assicura S.r.l. tramite raccomandata A/R indirizzata verso Viale Don Luigi Sturzo, nr. 45 - 20154 Milano, oppure tramite PEC all'indirizzo

telepassassicura@pec.telepass.com o tramite mail all'indirizzo documenti@telepassassicura.com, allegando il Modulo, scaricabile direttamente dall'Area riservata, Sezione "Documenti" compilato e sottoscritto.

1.20 Sospensione/Risoluzione del contratto per mancato pagamento di una o più rate di premio

Se il premio non risulta pagato o la prima rata di premio non risulta pagata come stabilito dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se il cliente non paga il premio o le rate successive di premio entro le scadenze stabilite, l'assicurazione viene sospesa a partire dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza. La Compagnia ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo in cui è stato assicurato il veicolo.

1.21 Rinnovo del contratto (prosecuzione del contratto)

La Compagnia si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per un'ulteriore annualità. Il premio da versare sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di polizza la tariffa, le limitazioni e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote.

La polizza non prevede tacito rinnovo.

Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di rinnovo e la durata del nuovo contratto sarà di un anno. In caso di rinnovo la Compagnia è tenuta a recuperare conferma da parte del cliente del fatto che le informazioni precedentemente fornite non siano mutate.

La Compagnia, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la documentazione di polizza utilizzando il canale di comunicazione scelto dal cliente. La proroga e ogni aggiornamento della polizza ad essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto, senza ulteriori obblighi di comunicazione.

1.22 Certificato di assicurazione (Dematerializzazione)

Per quanto attiene il rilascio della documentazione assicurativa, si precisa che l'IVASS, con Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015, ha valutato opportuno procedere alla digitalizzazione del certificato assicurativo in considerazione della circostanza che la documentazione assicurativa che consegna l'impresa all'atto della stipula del contratto non prevede più particolari regole di stampa. Nel caso di stipula di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione r.c.a. può avvenire anche tramite posta elettronica (Circolare IVASS Prot. 0111471/16 del 1° giugno 2016).

Ministero delle Interno (Protocollo .300/5931/16/106/15) ha stabilito che "in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione

in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma I, lettera d) e art. 180, comma 1, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

1.23 Attestazione dello stato di rischio

L'attestato di rischio è il documento dematerializzato che, nell'ambito delle assicurazioni r.c. auto, contiene la storia dei sinistri (pagati dalla compagnia di assicurazione) causati dal veicolo assicurato negli ultimi dieci anni indipendentemente dal suo conducente, l'indicazione della classe di merito interna di ciascuna impresa e la classe di merito di conversione universale (CU), sia di provenienza che di assegnazione.

Acquisizione dell'attestato di rischio da parte dell'impresa assicurativa

All'atto della prima stipula del contratto di Responsabilità Civile, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio in Banca dati non risulti o risulti incompleta, per qualsiasi motivo, la Compagnia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., acquisisce dal Contraente stesso i dati mancanti che permettano di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal Contraente a supporto di quanto da lui dichiarato e procederà alle opportune verifiche presso la Compagnia di provenienza. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

Una volta assunto il contratto e verificato tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate, la Compagnia, se del caso, procede alla riclassificazione del contratto, richiedendo al Contraente l'eventuale premio di integrazione. Il mancato pagamento del premio richiesto comporta, in caso di sinistro, l'azione di rivalsa nei confronti del Contraente.

Obbligo di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio al contraente

In ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni, la Compagnia, almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell'Avente Diritto (il proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l'Attestazione dello stato di rischio. L'obbligo sussiste, altresì: a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato; b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione, quando sia concluso il periodo di osservazione; c) in caso di furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del

contratto; d) nei casi di vendita del veicolo, avvenuta dopo la conclusione del periodo di osservazione, cioè nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto di cui all'articolo 171, comma 1, lettere a) e b) del Codice delle Assicurazioni Private.

Modalità di consegna

La Compagnia provvede a mettere a disposizione del Contraente mediante:

- Area Riservata collegandosi al sito www.telepassassicura.com con possibilità di consultazione e scarico;
- posta elettronica
- assistenza: Servizio Clienti di Telepass Assicura dall'Italia al numero verde 800 713 685 o dall'estero al 06 894 16 300.

In caso di sospensione del contratto l'attestazione dello stato del rischio è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione dello stato del rischio relativo agli ultimi dieci anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per via telematica l'attestazione dello stato del rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento ella richiesta, sia concluso il periodo di osservazione.

La Compagnia, per la stipula di un nuovo contratto, acquisisce l'attestazione dello stato del rischio dall'apposita Banca Dati delle attestazioni dello stato del rischio.

Nel caso di mancato reperimento dell'attestazione dello stato del rischio nella Banca Dati si procederà con l'eventuale riclassificazione della classe di merito, in forza di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, in caso di inesattezze nelle dichiarazioni rilasciate dal Contraente tali da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente.

L'attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Variazione di classe di merito

Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, la Compagnia non può applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale.

Ove non sia possibile accertare la responsabilità principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilità si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri.

È fatto comunque obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio

L'attestazione contiene: a) la denominazione dell'impresa di assicurazione; b) il nome ed il codice fiscale del contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica; c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; d) il numero del contratto di

assicurazione; e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato; f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto; g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;

h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le forme tariffarie miste con Franchigia; i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità; j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone). k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

Validità dell'attestato di rischio

L'attestato di rischio conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

- **Validità dell'attestato di rischio decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto**

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione sullo stato di rischio è subordinato alla **presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo**, riferita al periodo contratto al quale l'attestato si riferisce, **che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea. In assenza di tale dichiarazione, ovvero dell'esibizione di un contratto di durata temporanea, all'assicurando sarà assegnata la classe di massima penalizzazione.**

- **Validità dell'attestato di rischio in presenza di polizza annuale con pagamento del premio frazionato e con garanzia giunta a scadenza in stato di sospensione/risolta di diritto prima della scadenza naturale per mancato pagamento delle rate**

Per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione R.C. auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa (Provvedimento IVASS n. 72/2018). In tale fattispecie può essere fatta rientrare la polizza annuale con pagamento del premio frazionato giunta a scadenza in stato di sospensione della garanzia oltre a quella risolta di diritto prima della scadenza naturale per effetto del mancato pagamento di una o più rate infra-annuali e con il periodo di osservazione non completato.

Nel caso di specie, l'assicuratore non rilascerà un nuovo attestato di rischio (come previsto per i contratti temporanei), **ma il contraente-proprietario potrà, all'atto della stipulazione di un nuovo contratto, far valere l'attestazione sullo stato del rischio precedentemente rilasciata, integrata dalla dichiarazione di aver stipulato un contratto di durata annuale con garanzia sospesa per**

mancato pagamento del premio/risolta di diritto prima della scadenza naturale e di non aver circolato dalla data di sospensione della garanzia fino alla data di scadenza del contratto/risoluzione. In assenza di detta dichiarazione, mancando una osservazione del rischio continuativa, il nuovo contratto sarà assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI CU

In caso di **prima immatricolazione del veicolo, di voltura al PRA, di prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli**, al contratto si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private (cfr. Sezione relativa "R.C. FAMILIARE")

Nel caso di veicoli già assicurati il contratto è assegnato alla classe di CU indicata nell'attestazione sullo stato del rischio, fatto salvo quanto disposto dal successivo dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle Assicurazioni Private e art. 3 del Provvedimento IVASS n. 72/2018 (cfr. Tabella 1.2 "Regole evolutive della classe di conversione universale CU)

1.24 Obbligo distruzione di certificato e carta verde

La disposizione contenuta in questo paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente la distruzione del certificato e carta verde. Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di certificato e carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia a Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.25 Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo.

Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00:

Servizio Clienti: 80071685 (+39 06 8947 63000 dall'Estero)
Servizio Sinistri: +390236617100

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti.

Nel caso invece fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarlo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it
- posta all'indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).

Il reclamo dovrà contenere:

- Nome, cognome, domicilio e recapito telefonico del reclamante
- Numero della polizza e nominativo del contraente e/o numero del sinistro e data di accadimento
- Breve descrizione del motivo della lamentela
- Ogni documento utile a descrivere il fatto e le relative circostanze.

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma

(RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi. Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori. La Compagnia gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente. Qualora il reclamo dovesse pervenire a la Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

1.26 Regime fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RCA	23,00%*
FURTO E INCENDIO	13,50%
EVENTI ATMOSFERICI e SOCIOPOLITICI	13,50%
KASKO	13,50%
MINI KASKO	13,50%
CRISTALLI	13,50%
TUTELA GIUDIZIARIA	13,50%
INFORTUNI del CONDUCENTE	2,50%

Avvertenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della R.C. auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del Proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it.

1.27 Diritto d'accesso agli atti della Compagnia

La Compagnia, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008 gestisce la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera Raccomandata alla residenza del Contraente/Assicurato.

L'interessato – contraente o danneggiato – trasmette alla Compagnia ovvero a sinistri.telepass@verti.it (posta elettronica ordinaria) richiesta scritta contenente l'indicazione del sinistro al quale la stessa si riferisce, il proprio interesse alla richiesta di accesso, ed i documenti giustificativi del proprio diritto e della propria posizione di assicurato o conducente (copia documento di riconoscimento, polizza di assicurazione, ecc.). La Compagnia, ricevuta la richiesta, informa il cliente delle modalità con cui può ottenere copia o visione degli atti di interesse, ovvero comunica gli eventuali impedimenti ostativi all'accettazione della richiesta.

1.28 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro RCauto, devi informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure invia una e-mail a sinistri.telepass@verti.it. In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro. Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro. Durante la denuncia telefonica la Compagnia indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

Denuncia di sinistro per le garanzie diverse da RC auto : devi informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure in alternativa invia una e-mail all'indirizzo sinistri.telepass@verti.it. In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI).

Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell'art.143 del C.A.P-

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. La Compagnia, pertanto, può esercitare il diritto:

- di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto;
- di negare l'indennità spettante all'Assicurato per tutte le altre garanzie.

Il Contraente/Assicurato dovrà informare dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio e le somme assicurate dalle stesse; al momento del Sinistro l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

Obbligo di salvataggio

L'assicurato è tenuto a fare tutto quanto in suo potere per evitare il sinistro o ridurne le conseguenze (ex art. 1914 del Codice Civile).

1.29 Incidenti stradali con controparti estere

L'Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate nel DIP Aggiuntivo alla sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all' UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.ucimi.it. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno. Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento al "Bureau" dello Stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni collegandosi al sito internet <https://portale.consap.it>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro 2 mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

1.30 Sinistri con veicoli non assicurati, non identificati e altre fattispecie (Fondo di Garanzia per Vittime della Strada)

In caso di sinistro con veicolo:

- non assicurato;
- non identificato;
- assicurato da imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- in circolazione contro la volontà del proprietario;
- spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;

la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,

istituito presso la Consap S.p.A. (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, tel. 06.857961, www.consap.it)

1.31 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel periodo di validità dell'attestato di rischio, è facoltà del proprietario, seppur titolare di una o più polizze assicurative in essere, sottoscrivere per lo stesso veicolo ulteriori contratti, anche con differente durata, usufruendo della storia assicurativa pregressa e della classe di merito di CU certificata da tale attestato. In assenza di un attestato di rischio valido, ma in vigore di un contratto assicurativo di durata annuale e premio corrisposto all'impresa, quindi, con garanzia e periodo di osservazione del rischio in corso, il proprietario-contraente potrà godere, con riferimento a nuovi eventuali contratti, della classe di merito di CU assegnata al contratto in essere, in quanto l'osservazione del rischio non ha subito alcuna interruzione/sospensione, continuando con riferimento al contratto in corso di validità.

Nel caso invece di contratto in essere di durata annuale con frazionamento del premio ma con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio (art. 1901, comma 2, c.c.), il proprietario-contraente non potrà, ove volesse sottoscrivere un nuovo contratto in costanza della sospensione della garanzia:

- produrre dichiarazione di non aver circolato dalla data di scadenza del precedente contratto in quanto si presume abbia circolato fino al giorno dell'avvenuta sospensione della garanzia assicurativa per mancato pagamento della rata di premio, ovvero dichiarazione di aver sottoscritto un contratto di durata temporanea o ad esso assimilato essendo il contratto assicurativo ancora in essere sebbene con garanzia sospesa;
- far valere l'osservazione del rischio con riferimento al contratto in corso di validità in quanto l'avvenuta sospensione della garanzia sospende anche l'osservazione della sinistralità da parte dell'assicuratore.

Pertanto - in tal caso - un eventuale nuovo contratto, sottoscritto in vigore di altro contratto con garanzia sospesa per mancato pagamento di una o più rate di premio, in assenza di una continuativa osservazione del rischio da assicurare, deve essere assegnato alla classe di CU di massima penalizzazione.

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di assicurazione riguardanti lo stesso rischio e/o le medesime garanzie assicurate con la presente Polizza deve essere comunicata al momento della sottoscrizione alla compagnia attraverso email all'indirizzo documenti@telepassassicura.com o tramite PEC all'indirizzo telepassassicura@pec.telepass.com indicandone altresì le somme assicurate. La mancata comunicazione di cui al precedente periodo, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile). L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno subito.

DISPOSIZIONI DI LEGGE

1.32 Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.33 Foro competente

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

1.34 Sanction clause

La Compagnia sarà esonerata dall'obbligo di prestare la copertura assicurativa e di risarcire/indennizzare qualsiasi richiesta di risarcimento e comunque di eseguire qualsiasi prestazione in forza della presente polizza se e nella misura in cui tale copertura, pagamento di risarcimento/indennizzo od esecuzione di tale prestazione esponga la Compagnia o i propri riassicuratori a sanzioni, divieti o restrizioni in base a risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni di natura commerciale od economica in base a leggi o regolamenti di qualunque paese dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

1.35 Rinvio alle norme di legge

Il contratto è disciplinato dalla Legge italiana e per quanto non è diversamente specificato valgono le norme di legge.

1.36 Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto verso il responsabile al risarcimento dei danni provocati dalla circolazione di veicoli del danneggiato è di due anni (art. 2947 del c.c.), salvo che il fatto costituisca reato, e per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga. I diritti che derivano dal contratto di assicurazione, compreso quello al risarcimento del danno, possono essere fatti valere entro due anni dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro di questi e (art. 2952 del c.c.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Capitolo 2 - Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto è sempre presente nel contratto quale garanzia principale obbligatoria per poter circolare con il tuo veicolo.

La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione ai sensi di legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo (identificato in polizza) in aree pubbliche e private.

La garanzia Responsabilità Civile Auto prevede i seguenti massimali:

- 6.450.000 euro per i danni alla persona e di 1.300.000 euro per i danni alle cose;
- 10.000.000 euro per i danni alle persone e alle cose;
- 25.000.000 euro per i danni alle persone e alle cose.

2.1 Disciplina della formula Bonus Malus

La garanzia Responsabilità Civile è prestata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel periodo di osservazione e si articola in 26 classi di merito di Compagnia, dalla 1H alla 18.

Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito di Compagnia è così definito:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per le nuove polizze la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU. Per le annualità successive, l'evoluzione della classe di merito di Compagnia è determinata dalla tabella 1.1 dell'Allegato 1. Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella 1.3 dell'Allegato 1.

La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.

Al fine di stabilire i criteri di assegnazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale (classe di CU) e di continuità della storia assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del Regolamento IVASS n. 9, del 19 maggio 2015 attuato con Provvedimento Ivass N.72/2018, occorre:

- in primo luogo, determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull'attestazione dello stato del rischio, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente.

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella 1.2 dell'Allegato 1 a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.

Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l'applicazione

del Malus; tuttavia, nell'attestazione sullo stato del rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell'eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità "cumulata" che può dar luogo all'applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.

In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.

2.2 Soggetti esclusi

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione obbligatoria:

- » il Conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose (art. 129 del C.A.P)
- » il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di veicolo in leasing, limitatamente per i danni a cose (art. 2054 terzo comma del C.C. e art. 91 comma 2 del C.d.S.)
- » il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, limitatamente per i danni a cose
- » affiliati, parenti ed affini entro il terzo grado del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se

conviventi o a loro carico, limitatamente per i danni a cose

» i Soci a responsabilità illimitata, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, limitatamente per i danni a cose.

2.3 Condizioni aggiuntive sempre operanti senza il pagamento di un premio aggiuntivo

» Responsabilità civile trasportati

La polizza copre la Responsabilità Civile dei Trasportati nel caso essi procurino involontariamente danni a Terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso. La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria.

» Guida con patente scaduta o con patente estera non convertita

La Compagnia in parziale deroga di quanto già disposto al successivo paragrafo 2.5, eserciterà diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500 Euro nei confronti del Proprietario e del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di:

» rinnovarla, ma ne ottenga il rinnovo entro 6 mesi dalla data del sinistro

» effettuare la conversione, quando normativamente previsto, ma ne ottenga il rilascio entro 6 mesi dalla data del sinistro

» Veicolo con revisione scaduta

Limitatamente ai casi in cui il veicolo non sia sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa diversa della dichiarazione di non idoneità del veicolo per non aver superato la revisione obbligatoria, e nel caso in cui la stessa sia eseguita e superata entro 6 mesi dalla data di scadenza prevista, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500 Euro

» Traino rimorchio

L'assicurazione copre anche la Responsabilità civile per i danni causati a Terzi dal traino di eventuali rimorchi, purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e in base alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato.

2.4 Gestione delle vertenze

La Compagnia assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici. La Compagnia ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

2.5 Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore compreso il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta

- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati

- se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi

degli artt. 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada e successive modifiche

- se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge

- se il Conducente ha meno di 26 anni, qualora sia escluso dalla copertura di polizza (opzione guida esperta) (rivalsa limitata a 5.000 Euro per il primo sinistro)

- se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara

- in caso di dolo del Conducente

- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente

- i danni cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente Codice della Strada

- se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla revisione

- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti

- se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata nella Polizza e descritta all'Art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione

- in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati

- in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l'accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi.

CONDIZIONI E GARANZIE PARTICOLARI DEL CONTRATTO R.C. AUTO, (APPLICABILI ED OPERANTI SOLO SE RICHIAMATE NEL TESTO DELLA POLIZZA)

2.6 Garanzia Rinuncia alla rivalsa (opzione con pagamento di un premio aggiuntivo)

. Rinuncia alla rivalsa in caso di guida in stato di ebbrezza la Compagnia si impegna, limitatamente al primo sinistro, a non esercitare il diritto di rivalsa, cioè a non richiederti quanto pagato a Terzi per il risarcimento del danno provocato dalla circolazione del veicolo assicurato nel caso in cui il Conducente sia in stato di ebbrezza, a condizione che il tasso alcolemico rilevato non superi il limite consentito dalla legge (artt. 186 e 186-bis del Codice della Strada) maggiorato di una tolleranza 0,3 gr/l, sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico.

La garanzia non è operante se il primo sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode e se il pagamento della proposta di rinnovo avviene oltre i 15 giorni dalla scadenza.

2.7 Norme per la Liquidazione dei danni

In caso di sinistro RCauto, devi informare la Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza (così come disciplinato dall'art. 1913 del Codice Civile): chiama il numero 0236617010 oppure via mail all'indirizzo sinistri.telepass@verti.it. In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio

Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente, come previsto dall'art. 143 del C.A.P.), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative.

Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro. Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro. Durante la denuncia telefonica la Compagnia indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia.

La denuncia telefonica assolve all'obbligo di informare la Compagnia dell'avvenuto sinistro. Il sinistro potrà essere gestito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ai sensi dell'art. 149 del C.A.P., o tramite procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 148 del C.A.P., a seconda delle modalità di accadimento del sinistro.

Il Contraente/Assicurato dovrà informare dell'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio e le somme assicurate dalle stesse; al momento del Sinistro l'Assicurato è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

Procedura per il risarcimento del danno

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. La Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente. Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia e non all'assicuratore del veicolo responsabile.

In detto caso, l'Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del Risarcimento diretto, deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni di legge necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:

1. il luogo, la data e l'ora dell'incidente;
2. i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3. le targhe dei due veicoli coinvolti;
4. la denominazione della compagnia assicurativa di controparte;
5. la descrizione della dinamica dell'incidente;
6. le generalità di eventuali feriti
7. le generalità di eventuali testimoni;
8. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
9. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e seguenti del C.A.P., l'Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l'accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore, nonché in orari di ufficio (9-17). Il perito

prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all'interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa

contenuta nel C.A.P., agli artt. 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.

La Compagnia formulerà l'offerta di risarcimento entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione richiesta dalla legge (per i danni al veicolo e alle cose), se il Conducente ha sottoscritto congiuntamente all'altro conducente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI). Il termine di 30 giorni è esteso a 60 giorni nel caso in cui il modulo CAI sia firmato dal solo Conducente e si siano verificati danni a cose o al veicolo. Per i sinistri con danni alle persone, invece, il termine entro il quale la Compagnia formulerà l'offerta, è di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni. La Compagnia si impegna inoltre ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dal momento in cui l'Assicurato dichiara di accettare l'offerta.

I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia, secondo quanto previsto dall'art. 141 del C.A.P.

In tutti i casi in cui il danno del veicolo assicurato risulti antieconomico, ovvero quando i costi di riparazione superano il Valore Commerciale del veicolo assicurato al momento del Sinistro, verrà liquidato un importo pari al Valore Commerciale del veicolo assicurato, al netto del valore del relitto stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta o, in mancanza, da parte di un suo perito.

La CARD si applica se:

- il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli
- il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità
- il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
 - i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
 - i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni
- I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto alla Compagnia il risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte della Compagnia sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.

2.8 bis Sinistri RCA in Risarcimento Ordinario

Nel caso in cui non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall'art. 148 del C.A.P., la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente

alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.

2.9 Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro RCA

Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall'applicazione del malus e dall'indicazione del sinistro sull'attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati.

Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Via Yser, 14, 00198, Roma; telefono 06/85796444; Fax 06.85796546/547; sito internet www.consap.it; indirizzo di posta elettronica rimborsistanza@consap.it. la Compagnia ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso.

Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare il Servizio Sinistri chiamando lo 02.83967100, per conoscere l'importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.

Capitolo 3 – Danni al veicolo

Le garanzie descritte in questa sezione sono acquistabili solo unitamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto e sono valide solo se riportate nella Polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. Ogni garanzia prevede, per ciascun sinistro, l'applicazione di Scoperti e Franchigie da te scelti in fase di preventivo: trovi tutto indicato nella Polizza.

3.1 Furto e Incendio

La Compagnia, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato:

- » da incendio non doloso, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione
- » a seguito di furto totale o parziale, consumato o tentato, e rapina
- » danni causati al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso
- » danni diretti da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni agli pneumatici
- » danni agli accessori di serie
- » e agli optional, fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.
- » danni agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo
- » danni causati al veicolo in seguito all'asportazione degli apparecchi sopra indicati, con il limite del 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La garanzia Furto e Incendio prevede, per ciascun sinistro, i seguenti scoperti e/o franchigie:

- **BASE:** Scoperto 20% e Franchigia 300€.
- **INTERMEDIO:** Scoperto 15% e Franchigia 250€.
- **AVANZATO:** Scoperto 10% e Franchigia 200€.

La somma assicurata è pari al valore commerciale del veicolo.

3.2 Mini Kasko

La Compagnia, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato

a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati (targati), anche se in sosta.

Qualora l'assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma complementare rispetto a quanto spettante all'assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e senza applicazione di grado d'uso.

La garanzia Mini kasko prevede, per ciascun sinistro:

- **BASE:** Scoperto del 15% e Franchigia 500€.

La Compagnia indennizza i danni, applicando Scoperto e Minimo indicati nella Polizza, entro il valore commerciale del veicolo e **comunque fino al massimale di 3.000 Euro per**

sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo. Il secondo sinistro verrà indennizzato dalla Compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo sinistro dell'anno assicurativo.

Sono compresi i danni agli accessori di serie. Sono inoltre compresi gli optional fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

3.3 Kasko

La garanzia Kasko è acquistabile solo in aggiunta alla garanzia R.C. Auto e Furto e Incendio.

La Compagnia, nei limiti e alle condizioni che seguono, risarcisce per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale, urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, uscita di strada o ribaltamento, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private.

Sono compresi i danni agli accessori di serie. Sono inoltre compresi gli optional fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

Qualora l'assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia opererà in forma complementare rispetto a quanto spettante all'assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime Risarcimento Diretto o Risarcimento Ordinario.

La garanzia Kasko prevede, per ciascun sinistro, i seguenti scoperti e/o franchigie:

- **BASE:** Scoperto del 20% e Franchigia 500€.
- **AVANZATO:** Scoperto del 15% e Franchigia 250€.

La somma assicurata è pari al valore commerciale del veicolo.

AVVERTENZA

La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell'anno precedente o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura.

In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante; pertanto, la Compagnia non procederà al pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro, se il veicolo è guidato da un Conducente di età inferiore a 26 anni, **la Compagnia rifiuterà l'indennizzo del danno per le garanzie Mini Kasko e Kasko**, salvo il caso in cui in polizza sia presente l'estensione della copertura a tutti i patentati, senza limitazioni di età (opzione guida libera).

3.5 Esclusioni e limitazioni per le garanzie Furto e Incendio, Mini Kasko e Kasko

L'assicurazione non comprende i danni di seguito riportati. Garanzie e Furto e Incendio, Mini Kasko e Kasko:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra: insurrezioni, occupazioni militari, invasioni
 - b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso
 - c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine
 - d) verificatisi in conseguenza di: sviluppo di energia nucleare o di radioattività insorto in qualunque modo, controllato o meno
 - e) causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo;
 - f) agli apparecchi fonoaudiovisivi e ai navigatori satellitari non stabilmente fissati al veicolo e quelli causati a parti del veicolo in seguito alla loro asportazione
 - g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati
 - h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa
 - i) subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada.
 - j) derivanti da Incendio, avvenuti durante la guida fuoristrada ovvero su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia).
- La garanzia non è operante in caso di danni da irraggiamento senza sviluppo di fiamma.

La garanzia Furto e Incendio non opera in caso di mancata chiusura del veicolo, di furto agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso. La garanzia Furto e Incendio non rimborsa inoltre le spese relative alla reimmatricolazione del veicolo assicurato in caso di furto della/e targa/he.

Inoltre, per le garanzie Mini Kasko e Kasko, l'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- l) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni
- m) quando il Conducente non è in possesso di regolare patente di guida
- n) per i danni conseguenti a traino attivo o passivo, a manovre a spinta, a circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione

stradale (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale (intendendo elementi costituenti le strade - oltre alla carreggiata - la banchina, la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta e per l'inversione di marcia);

- o) per i danni causati al veicolo da operazioni di carico e scarico
- p) per i danni causati al veicolo da oggetti, materiali e animali trasportati
- q) per i danni ai dischi ruota e agli pneumatici, se verificatisi non congiuntamente ad altri danni.
- r) causati da urto con animali selvatici

3.6 Eventi atmosferici

La garanzia Eventi Atmosferici è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e Furto e Incendio.

La Compagnia indennizza danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: inondazioni, esondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, tempeste, nubifragi, frane, smottamenti e cedimenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve (esclusi i danni derivanti da sovraccarico dovuto ad accumulo di neve), ghiaccio e grandine. Sono compresi i danni da allagamenti, da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando conseguenti agli eventi sopra indicati.

Sono compresi i danni agli accessori di serie. Sono inoltre compresi anche gli optional fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

La Compagnia, per l'inserimento di questa garanzia, può richiederti di far periziare il veicolo prima della conclusione del processo di acquisto della polizza.

AVVERTENZA:

La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell'anno precedente o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura.

In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante; pertanto, la Compagnia non procederà al pagamento dell'indennizzo.

La garanzia Eventi atmosferici prevede i seguenti scoperti e/o franchigie :

- **BASE:** Scoperto 15% Franchigia 500€.
- **AVANZATO:** Scoperto 10% Franchigia 250€.

La Compagnia indennizza i danni, applicando Scoperto e Minimo indicati nella Polizza, entro il valore commerciale del veicolo e comunque **fino al massimale di 3.500 Euro per sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo**. Il secondo sinistro verrà indennizzato dalla Compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo sinistro dell'anno assicurativo.

3.7 Esclusioni e limitazioni per la garanzia eventi atmosferici

La garanzia non copre i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- avvenuti in conseguenza di maremoti;
- avvenuti in conseguenza di terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e sabotaggio come l'incendio doloso;
- conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo;
- agli apparecchi fonovisivi non stabilmente fissati al veicolo;
- conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati;
- conseguenti ad appropriazione indebita;
- indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo;
- subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
- arrecati agli pneumatici e ai cerchi se verificatisi non congiuntamente ad altro danno;
- arrecati al veicolo a seguito della circolazione in zone allagate.
- arrecati al motore riportati dalla circolazione in zone allagate.
- riconducibili alla garanzia Mini Kasko e Kasko

3.8 Eventi sociopolitici

La garanzia Eventi Sociopolitici è acquistabile solo in aggiunta alla garanzia R.C. Auto, Furto e Incendio e Mini Kasko.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo.

Sono compresi i danni agli accessori di serie. Sono inoltre compresi gli optional fino ad un indennizzo massimo pari a € 1.500,00, a condizione che la loro presenza sia documentabile dalla fattura di acquisto.

La Compagnia, per l'inserimento di questa garanzia, può chiederti di far periziare il veicolo prima della conclusione del processo di acquisto della polizza.

AVVERTENZA

La garanzia è operante solo nel caso in cui la stessa copertura sia presente sul contratto assicurativo dell'anno precedente o in caso di veicolo di nuova immatricolazione/voltura.

In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documentazione probatoria renderà la garanzia non operante; pertanto, la Compagnia non procederà al pagamento dell'indennizzo.

La garanzia Eventi sociopolitici prevede le seguenti combinazioni di Scoperto e Minimo:

- **BASE:** Scoperto del 20% con Franchigia pari a 500€.
- **AVANZATO:** Scoperto del 15% con Franchigia pari a 250€.

La Compagnia indennizza i danni, applicando lo Scoperto, con relativo minimo, o la Franchigia indicati nella Polizza, **entro il valore commerciale del veicolo e comunque fino al massimale di 3.000 Euro per sinistro e per un massimo di n.2 sinistri per anno assicurativo.** Il secondo sinistro verrà indennizzato dalla Compagnia solo successivamente alla ricezione delle prove da parte del cliente in merito alla riparazione del danno avvenuto nel primo sinistro dell'anno assicurativo.

3.9 Esclusioni e limitazioni per la garanzia Eventi sociopolitici

La garanzia non copre i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
- avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
- conseguenti a sviluppo di energia nucleare o di radioattività;
- causati o agevolati dal dolo (compreso il suicidio e il tentato suicidio) o dalla colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato essi sono tenuti a rispondere a norma di Legge o delle persone a cui è affidata la custodia del veicolo;
- agli apparecchi fonovisivi non stabilmente fissati al veicolo;
- conseguenti alla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali e conseguenti alla circolazione del veicolo in piste e circuiti privati;
- conseguenti ad appropriazione indebita;
- indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo;
- subiti dal veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano osservati i criteri di custodia stabili dall'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- arrecati a cose o animali eventualmente trasportati al momento del sinistro;
- arrecati agli pneumatici e ai cerchi se verificatisi non congiuntamente ad altro danno;
- riconducibili alla garanzia Mini Kasko e Kasko.

3.10 Garanzia Cristalli

La garanzia Cristalli è acquistabile solo in aggiunta alla Garanzia R.C. Auto e Furto e Incendio.

La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per riparare/sostituire i cristalli del veicolo assicurato, a seguito di rottura determinata da causa accidentale o da Terzi durante la circolazione, fino alla concorrenza dell'importo annuo indicato nella Polizza.

Non sono invece indennizzabili:

- a) i vetri dei gruppi ottici e dei retrovisori interni ed esterni
- b) le rigature e segnature
- c) i danni derivanti da furto o danneggiamento volontario

d) connessi ad operazioni di sostituzione o riparazione dei cristalli.

La garanzia Cristalli prevede i seguenti massimali :

- **BASE:** Massimale pari a 500€.
- **AVANZATO:** Massimale pari a 800€.

Indipendentemente, dal livello di copertura prescelto e qualora la riparazione avvenga presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctoglass o Glassdrive, verranno applicate le seguenti franchigie:

- **Riparazione Franchigia 0€.**
- **Sostituzione Franchigia 100€.**

Qualora la riparazione non venga effettuata presso un centro Vetrocar, Carglass, Doctoglass o Glassdrive, verranno applicate le seguenti franchigie:

- **Riparazione: Franchigia 50€.**
- **Sostituzione: Franchigia 200€.**

L'elenco e l'ubicazione dei centri Vetrocar è disponibile consultando il sito www.vetrocar.it o chiamando il numero verde 800 008 080; l'elenco e l'ubicazione dei centri Glass Drive è disponibile consultando il sito www.glassdrive.it o chiamando numero verde 800 010 606; l'elenco e l'ubicazione dei centri Carglass è disponibile consultando il sito www.carglass.it o chiamando numero verde 800 360036; l'elenco e l'ubicazione dei centri DoctorGlass è disponibile consultando il sito www.doctorglass.com/trova-centro o chiamando numero verde 800 101010.

3.11 Garanzie aggiuntive, sempre valide quando opera almeno la garanzia Furto e Incendio

La Compagnia, in aggiunta all'indennizzo del sinistro, risarcisce:

» in caso di furto totale con ritrovamento: le spese sostenute per il parcheggio e/o per la custodia del veicolo disposti dall'Autorità fino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, **con il massimo di € 260,00**

» a seguito di sinistro da circolazione: le spese necessarie per la sostituzione e/o il ripristino di: airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza, impianto antifurto; il risarcimento copre **fino ad un massimo di € 520,00**, salvo che siano state risarcite dal responsabile del sinistro o indennizzate in base alla garanzia Mini Kasko o Kasko e che sia provata la loro riparazione da regolare documentazione fiscale.

3.12 Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio

La Compagnia, a ogni eventuale proposta di rinnovo annuale, effettuerà l'adeguamento automatico del valore assicurato, in base a quanto riportato dalla rivista Quattroruote. L'adeguamento automatico non sarà effettuato in caso di veicoli non censiti o non pubblicati su Quattroruote. In questo caso verrà proposto un valore del veicolo sul preventivo di rinnovo che tiene in considerazione il deprezzamento dello stesso.

NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI

3.13 Determinazione dell'ammontare del danno

Perdita totale

» se il sinistro si verifica nei 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo, l'ammontare del danno è pari al prezzo d'acquisto del veicolo come risultante dalla fattura di vendita, con il limite della somma assicurata

» se la perdita totale si verifica successivamente ai primi sei mesi, l'ammontare del danno è determinato dal valore commerciale al momento del sinistro con il limite della somma assicurata.

In caso di Danno parziale l'ammontare del danno si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni, con applicazione del degrado esclusivamente sul prezzo delle parti danneggiate da sostituire, con il limite massimo del 50%, salvo particolari condizioni di usura. In deroga a quanto sopra, se il veicolo è assicurato per il relativo prezzo d'acquisto e il sinistro si verifica nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione, il degrado non verrà applicato, salvo per alcune parti particolarmente soggette ad usura quali pneumatici, batterie, motore, linea di scarico e suoi componenti.

Esempio: costo della sostituzione della parte danneggiata € 1.000,00 degrado calcolato a 18 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo pari al 20% .

Il rimborso sarà pari ad 800,00€, ovvero l'ammontare del danno detratta la percentuale di degrado applicato alla parte danneggiata da sostituire.

A questo importo andrà detratto anche l'importo di eventuali scoperti e franchigie presenti.

Al momento del sinistro:

» se il valore commerciale del veicolo è superiore a quello assicurato, l'indennizzo sarà calcolato in proporzione al rapporto tra il secondo e il primo dei valori sopra menzionati

» se il valore dell'indennizzo contrattualmente stabilito è superiore al valore commerciale, il danno parziale sarà liquidato come perdita totale nel limite del valore assicurato.

In ogni caso

» l'indennizzo relativo al valore degli optional assicurati indicati sulla Polizza è subordinato alla dimostrazione della loro effettiva installazione, tramite regolare documentazione fiscale regolare

» l'indennizzo per gli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie, ma stabilmente fissati al veicolo, e i danni causati al veicolo in seguito alla loro asportazione, verrà indennizzato in misura non superiore al 5% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro

» agli optional, se assicurati, è applicata la stessa percentuale di svalutazione determinata per il veicolo

» nella determinazione del danno, si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nel caso in cui la richiesta sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge

» non è indennizzata somma superiore a quella assicurata, salvo quanto previsto dal paragrafo 3.11 Garanzie aggiuntive

» dall'ammontare del danno è detratto l'importo di eventuali scoperti e franchigie indicate nella scheda di polizza e, in caso di mancata revisione del veicolo, il costo della revisione

» non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione.

In tutti i casi in cui il danno del Mezzo Assicurato risulti antieconomico, ovvero quando i costi di riparazione superano il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, verrà liquidato un importo pari al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato, al netto del valore del relitto stimato in base alla valutazione effettuata dalla Compagnia tramite un'asta o, in mancanza, da parte di un suo perito

3.14 Norme per la Liquidazione dei danni

L'indennizzo è subordinato alla ricezione della specifica documentazione. Vediamo qui di seguito i documenti necessari e le modalità di liquidazione per singola copertura assicurativa.

1. Furto totale o rapina:

Ai fini della procedura di Indennizzo per Furto e Rapina con Perdita Totale del Veicolo Assicurato, la denuncia di Sinistro deve contenere la seguente documentazione:

- a) Kit completo delle chiavi originali e/o dei dispositivi di avviamento del veicolo;
- b) Denuncia di furto, in copia, presentata all'Autorità, con indicazione se, al momento del furto, all'interno del veicolo era presente la carta di circolazione, o il DUC (Documento unico di circolazione). Se la denuncia fosse in lingua straniera, deve essere fornita anche la traduzione;
- c) Certificato di proprietà digitale se il veicolo è stato immatricolato entro il 30 aprile 2020, con riportata l'indicazione della perdita di possesso;
- d) Carta di circolazione o DUC (Documento unico di circolazione), in originale, salvo che non sia stato sottratto con il veicolo;
- e) Certificato cronologico, in originale, con l'iscrizione della perdita di possesso;
- f) **Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del veicolo e l'esistenza di accessori non di serie;**
- g) Procura speciale a vendere dell'intestatario del veicolo al P.R.A. con autentica notarile;
- h) Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il Veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo)

1.1. Furto parziale o danni parziali da rapina

Ai fini della procedura di Indennizzo per Furto Parziale e Danni Parziali da Rapina, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Veicolo Assicurato e allegare la seguente documentazione alla denuncia di Sinistro:

- a) **Copia della denuncia di Furto tentato o di Rapina tentata del Veicolo Assicurato presentata alle Competenti Autorità; qualora l'evento si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;**
- b) **Verbale di ritrovamento del Veicolo Assicurato, in caso di Furto Totale con successivo ritrovamento;**
- c) **Idonea documentazione attestante l'installazione di Accessori di serie e non di serie;**

2. Incendio totale:

Ai fini della procedura di Indennizzo per Incendio con Perdita Totale del Mezzo Assicurato, la denuncia di Sinistro deve contenere la seguente documentazione:

- a) Denuncia di Incendio, in copia, presentata all'Autorità Competente e, se intervenuti, copia del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l'evento si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche a quella Italiana;
- b) Certificato cronologico in originale con l'iscrizione della radiazione al PRA;
- c) **Fattura di acquisto in copia, se disponibile, per verificare la versione o il modello del veicolo e l'esistenza di accessori non di serie;**
- d) Kit completo delle chiavi originali e/o dei dispositivi di avviamento del veicolo

2.1 Incendio Parziale

Ai fini della procedura di Indennizzo per incendio Parziale, l'Assicurato deve consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti peritali sul Veicolo Assicurato e allegare la seguente documentazione alla denuncia di Sinistro:

- a) **Copia della denuncia presentata alle Competenti Autorità; qualora l'evento si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera e anche a quella Italiana;**
- b) **Verbale dei Vigili del fuoco ove intervenuti;**
- c) **Idonea documentazione attestante l'installazione di Accessori di serie e non di serie;**
- d) Kit completo delle chiavi originali e/o dei dispositivi di avviamento del veicolo
- e)

3. Eventi sociopolitici:

» originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente e se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco.

4. Eventi atmosferici:

» idonea documentazione a prova dell'evento; salvo esistenza di pluralità di eventi già noti alla Compagnia.

In caso di danno relativo alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto, la Compagnia si impegna a formulare congrua offerta per l'indennizzo del danno oppure a comunicare i motivi del suo diniego entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria a liquidare il sinistro, verificata l'operatività della garanzia e compiuti i debiti accertamenti.

La Compagnia si impegna altresì a effettuare il pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte dell'assicurato. In caso di contenzioso civile, l'indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente

3.15 Controversie – Arbitrato

In caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale dove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

3.16 Recupero

L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Le spese di recupero e custodia restano a carico dell'Assicurato, salvo quanto previsto al paragrafo 3.11 Garanzie aggiuntive.

Capitolo 4 – Infortuni del Conducente

La garanzia Infortuni del Conducente è operante solo se inserita nella Polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e prevede, per ciascun sinistro, un massimale indicato in polizza.

4.1. Oggetto

La Compagnia indennizza il Conducente del veicolo assicurato, alle condizioni descritte qui di seguito, per gli infortuni che determinino la morte o l'invalidità permanente, occorsi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre lo stesso si trovi a bordo del veicolo in garanzia.

L'assicurazione comprende anche gli infortuni:

- » avvenuti in caso di fermata, durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia
- » derivanti da imperizia o negligenza
- » subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.

La garanzia Infortuni del conducente prevede le seguenti Franchigie e Massimali :

- **BASE:** Franchigia 5% / Massimale per morte e invalidità permanente pari a 50.000 € e massimale per rimborso spese da infortunio 750 €
- **AVANZATO:** Franchigia 5% / Massimale per morte e invalidità permanente pari a 100.000 € e massimale per rimborso spese da infortunio 1.500

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto nel caso in cui la stessa si verifichi entro due anni dal giorno del sinistro. L'indennizzo per invalidità permanente sarà liquidato per la parte eccedente il 5% (franchigia).

AVVERTENZE

- Qualora il conducente, al momento del sinistro, utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la Franchigia sarà ridotta al 3% e verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 3% di invalidità permanente. Qualora non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, verrà liquidata in ogni caso la parte eccedente il 5% di invalidità permanente e la somma massima indennizzabile sarà pari al 50% dell'intera somma assicurata.
- Nel caso di invalidità permanente accertata superiore al 30% e solo se i presidi di sicurezza obbligatori sono stati utilizzati, non verrà applicata alcuna franchigia.
- Ove la percentuale d'invalidità accertata risultasse superiore al 70%, si procederà ad indennizzare l'intera somma assicurata se il Conducente, al momento del sinistro, stesse utilizzando i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora invece non li stesse utilizzando, la somma indennizzabile sarà pari al 70% della somma assicurata.

4.2. Esclusioni

Non rientrano nella copertura gli infortuni subiti dal conducente:

a) non abilitato alla guida, secondo le norme e le disposizioni in vigore

b) di età inferiore ai 26 anni, se escluso dalla copertura di polizza (opzione guida esperta)

c) che guidi, nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, senza avere a fianco una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore, ai sensi della vigente Legge

d) che si trovi:

» in stato di ebbrezza ovvero presenti un tasso alcolemico maggiore od uguale a quello previsto dalla normativa vigente

» sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure al quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli art. 186 o 187 del Codice della Strada

e) che subisca un infortunio in conseguenza di proprie azioni delittuose o nel caso in cui utilizzi il veicolo contro la volontà del Proprietario

f) che subisca un infortunio a seguito di partecipazione a imprese temerarie

g) che subisca un infortunio mentre si trova alla guida del veicolo durante la partecipazione a gare e competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; non sono inoltre compresi i danni verificatisi dalla circolazione del veicolo in piste o circuiti privati

h) che subisca un infortunio in conseguenza di: azioni di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, eruzioni vulcaniche, maremoto e terremoto

i) avvenuti in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare

j) che subisca un infortunio in caso di suicidio o tentato suicidio

k) subisca un infortunio in fase di salita e discesa dal veicolo

l) che subisca un infortunio con invalidità permanente di grado pari o inferiore al 5% (3% nel caso il conducente indossi i presidi di sicurezza obbligatori al momento del sinistro)

m) derivanti dalla pratica di Sport professionistico, o di attività sportive in qualsiasi modo remunerate o alle quali l'Assicurato dedichi impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra attività da lui esercitata

Non sono indennizzabili le spese da infortunio per:

e) lesioni muscolari o rotture sottocutanee dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna)

f) ernie o infarto

g) protesi

h) interventi estetici

4.3. Criteri di indennizzabilità

Sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, come se l'evento avesse colpito un soggetto fisicamente integro e sano. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche e/o patologiche preesistenti (ad esempio menomazioni di qualsiasi origine o tipologia), concorrenti o sopravvenute all'infortunio.

4.4. Indennizzo in caso di morte

La Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, se la morte si verifica entro 2 anni dal giorno del sinistro, anche successivamente alla scadenza della polizza; nel caso in cui, invece, il Conducente morisse successivamente al pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte e quello già pagato per l'invalidità permanente. L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello d'invalidità permanente. **Qualora il Conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell'intera somma assicurata.**

4.5. Indennizzo in caso di invalidità permanente

L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado d'invalidità accertato e in base alle percentuali contenute nella seguente tabella ANIA.

4.6 Documentazione richiesta in caso di sinistro

In caso di sinistro verranno richiesto il primo e gli eventuali ulteriori certificati medici ed i documenti necessari alla valutazione e alla liquidazione del danno. L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

TABELLA 1: ANIA

MENOMAZIONI	% invalidità permanente	
	Arto dominante	Arto non dominante
Perdita della facoltà visiva di un occhio		25
Cecità completa bilaterale		100
Sordità completa monolaterale		10
Sordità completa bilaterale		40
Perdita completa della voce		30
Stenosi nasale assoluta monolaterale		4
Stenosi nasale assoluta bilaterale		10
Perdita di un rene		15
Perdita della milza		8
Perdita dell'arto superiore	70	60
Perdita dell'avambraccio o della mano	60	50
Perdita di tutte le dita di una mano	60	50
Perdita del pollice	18	16
Perdita dell'indice	14	12
Perdita del medio	8	6
Perdita dell'anulare	8	6
Perdita del mignolo	12	10
Perdita della falange ungueale del pollice	9	8
Perdita della falange ungueale di un altro dito della mano		1/3 del dito
Perdita della coscia al di sopra della sua metà		70
Perdita della coscia al di sotto della sua metà		60
Perdita di tutta la gamba		50
Perdita di un piede		40
Perdita di un alluce		5
Perdita di ogni altro dito del piede		1
Anchilosi dell'anca con arto in estensione e in posizione favorevole		35
Anchilosi del ginocchio in estensione completa o quasi		25
Paralisi completa del nervo sciatico-popliteo esterno		15
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale cervicale		12
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale dorsale		5
Esiti di frattura con schiacciamento del corpo della 12 ^a vertebra dorsale		10
Esiti di frattura con schiacciamento di un corpo vertebrale lombare		10
Esiti di frattura di una vertebra sacrale		3
Esiti di frattura coccigea con callo deforme e dolente		5
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo		2

Nei casi di menomazioni non considerate in tabella, i postumi si devono valutare con riferimento alla riduzione della capacità generica di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, procedendo per analogia e comparazione con le percentuali riportate in tabella. In caso di mancinismo, saranno applicate al lato sinistro le percentuali previste per il lato destro. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole percentuali per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.

4.6 Indennizzo delle spese di cura per infortunio

La Compagnia rimborsa all'assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro, purché effettuate durante la validità del contratto e se inerenti all'infortunio denunciato:

- trasporto sanitario dell'assicurato, con qualsiasi mezzo sanitarimente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.
- trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- rette di degenza;
- cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento;

Nel caso in cui l'assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", la Compagnia rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

4.7 Controversie – Arbitrato

Le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente possono essere demandate per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Legge, e sono vincolanti per le Parti. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio consulente; la spesa del terzo medico è a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

Capitolo 5 – Tutela Giudiziaria

Le garanzie di questa sezione sono operanti solo se richiamate sulla Polizza a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e fornite in base al pacchetto prescelto.

5.1 Oggetto dell'assicurazione

La garanzia Tutela giudiziaria copre le spese legali in sede stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale, nei limiti del massimale. La Compagnia fornisce all'Assicurato:

a) assistenza stragiudiziale e giudiziale necessaria alla sua tutela in sede civile, in caso di incidente stradale avvenuto con il veicolo assicurato, che abbia comportato un danno materiale e/o fisico documentato e riconducibile alla condotta o al fatto di un Terzo o alle condizioni della strada

b) assistenza giudiziale nel caso in cui sia indagato e/o imputato in un procedimento penale a seguito di incidente stradale avvenuto con il veicolo assicurato.

La Compagnia terrà pertanto a proprio carico:

» spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del sinistro non ripetibili dalla controparte

» spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da La Compagnia, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 4

» spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti purché scelti in accordo con la Compagnia, ai sensi del paragrafo 5.6 comma 5

» spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale)

» spese di giustizia

» Contributo Unificato (Decreto Legge 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

La garanzia Tutela giudiziaria prevede i seguenti massimali per ciascun sinistro:

- **BASE:** massimale pari a 15.000 €
- **AVANZATO:** massimale pari a 25.000€

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del paragrafo 5.4.

5.2 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

Cosa non è compreso nella garanzia Tutela giudiziaria?

Non sono comprese:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle Parti civili costituite contro l'Assicurato, nei procedimenti penali
- operazioni di esecuzione forzata, successive a due esiti negativi. Le spese a favore di parti civili nei procedimenti penali contro l'Assicurato, previste dall'art. 541 del Codice di Procedura Penale, non sono coperte dalla garanzia Tutela giudiziaria.

L'Assicurato è tenuto a:

» regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro

» assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

5.3 Insorgenza del sinistro

Ai fini di questa polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

» il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento, per le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali

» il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un Terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di Legge o di contratto per tutte le restanti ipotesi.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa copre i casi assicurativi che siano insorti:

» durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative

» trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, nel caso di controversie contrattuali

» durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini del paragrafo 5.4, entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti per i quali, nel momento della stipulazione della polizza, il Contraente abbia già richiesto la rescissione, risoluzione o modificazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

» vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse

» indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

5.4 Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi sinistro nel momento in cui si verifica o ne viene a conoscenza, chiamando il numero 0236617010 o scrivendo all'indirizzo di posta denuncetutelalegale@verti.it.

In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

Posso scegliere un mio Legale di fiducia?

Sì, se hai bisogno dell'assistenza di un professionista per la difesa o la rappresentanza dei tuoi interessi in un procedimento giudiziario, puoi scegliere liberamente un Legale iscritto presso il foro dove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. Ricorda di comunicare il nominativo del Legale, al momento della denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce un nominativo, la Compagnia lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di

scegliere liberamente il proprio Legale, nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.

5.5 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
» informare immediatamente la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione

» conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

5.6 Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia del sinistro, la Compagnia si assumerà la gestione stragiudiziale dello stesso, avvalendosi anche di professionisti

2. Se la gestione stragiudiziale non è possibile e le richieste dell'Assicurato hanno possibilità di successo o se è necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto, nei termini descritti al paragrafo 5.4

3. La garanzia assicurativa viene prestata per ogni grado di procedimento sia civile che penale, se presenta possibilità di successo

4. L'Assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia

5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con la Compagnia

6. La Compagnia non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti

7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, ferma la facoltà dell'Assicurato di ricorrere alle vie giudiziarie, la decisione può venire demandata a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'arbitrato. La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

5.7 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

Spettano invece alla Compagnia, se sostenuti, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

5.8 Estensione territoriale

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali derivati da fatti illeciti di Terzi nonché di procedimento penale, la garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida la relativa assicurazione R.C. auto cui si riferisce.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati in Italia, inclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

5.9 Assicurati

Le garanzie previste al paragrafo 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

» sono prestate al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza

» vengono trasferite al nuovo veicolo, in caso di sostituzione di quello assicurato, ferma la validità e la continuazione della polizza

» sono prestate al Contraente-Assicurato, inteso come persona fisica, del coniuge e dei figli minori conviventi, quando questi siano coinvolti in incidenti stradali, in veste di pedoni, ciclisti, Conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

5.10 Prestazioni garantite

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale scelto per ogni sinistro senza limite per anno, l'onere delle spese di cui al paragrafo 5.1 per:

1) sostenere la difesa in **procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi a incidente stradale. La garanzia è operante dalla richiesta di comunicazione delle iscrizioni di cui al registro delle notizie di reato (art. 335 Codice di Procedura Penale) o dal momento della notifica dell'Informazione di Garanzia (art. 369 Codice di Procedura Penale) o dalla notifica della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 Codice di Procedura Penale)

2) il recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di Terzi. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni

3) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, contro la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida comminate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso

4) controversie contrattuali per sostenere interessi nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore contestato sia superiore a € 2.500, 00. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad 1 mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. Tale prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di R.C. auto

5) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito a incidente stradale.

5.11 Esclusioni

La garanzia non è valida:

- a) in materia fiscale e amministrativa
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché per detenzione od impiego di sostanze radioattive
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere e relativi atti di opposizione
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate

f) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente
g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale
h) se il Conducente non è abilitato alla guida del veicolo
i) se il veicolo non è assicurato a norma di legge per la garanzia R.C. auto ovvero se viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione
j) nei casi di violazione di norme di legge per guida in stato di ebbrezza, di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e per comportamenti in caso di incidente (in Italia artt. 186, 187 e 189 Nuovo codice della Strada)
k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove

l) nei casi di controversie con la Compagnia
m) in caso di sinistro stradale gestito con la Procedura di risarcimento diretto art. 149 Codice delle Assicurazioni
n) per i soli danni a cose in sinistri avvenuti in Italia con veicolo non identificato.

Allegato 1 - Disciplina del Bonus Malus

Tabella 1.1 Regole evolutive della classe di merito di Compagnia

Classe di merito di Compagnia	Numero di sinistri nel periodo di osservazione									
	0 sinistri		1 sinistro		2 sinistri		3 sinistri		4 sinistri	
	Classe BM	Var%*	Classe BM	Var%*	Classe BM	Var%*	Classe BM	Var%*	Classe BM	Var%*
1L	1L	0,0%	1H	2,0%	1E	5,2%	1B	8,4%	2	26,8%
1I	1L	-1,0%	1G	2,0%	1D	5,1%	1A	12,6%	3	31,9%
1H	1I	-1,0%	1F	2,0%	1C	5,2%	1	17,7%	4	36,0%
1G	1H	-1,0%	1E	2,0%	1B	5,2%	2	23,0%	5	40,0%
1F	1G	-1,0%	1D	2,0%	1A	9,3%	3	28,0%	6	44,6%
1E	1F	-1,0%	1C	2,0%	1	14,2%	4	31,9%	7	51,2%
1D	1E	-1,0%	1B	2,0%	2	19,4%	5	35,9%	8	58,1%
1C	1D	-1,0%	1A	6,1%	3	24,2%	6	40,3%	9	65,3%
1B	1C	-1,0%	1	10,8%	4	28,0%	7	46,7%	10	72,5%
1A	1B	-4,8%	2	11,4%	5	26,8%	8	47,5%	11	73,8%
1	1A	-5,3%	3	10,9%	6	25,3%	9	47,6%	12	78,4%
2	1	-5,3%	4	9,4%	7	25,4%	10	47,4%	13	92,2%
3	2	-4,8%	5	8,3%	8	26,0%	11	48,4%	14	112,8%
4	3	-3,9%	6	8,5%	9	27,8%	12	54,5%	15	143,5%
5	4	-3,9%	7	10,2%	10	29,5%	13	68,9%	16	177,7%
6	5	-4,1%	8	11,5%	11	31,4%	14	88,4%	17	221,5%
7	6	-5,3%	9	11,6%	12	34,8%	15	112,5%	18	267,7%
8	7	-5,3%	10	11,3%	13	45,2%	16	138,7%	18	248,2%
9	8	-5,3%	11	11,5%	14	59,9%	17	172,8%	18	229,6%
10	9	-5,1%	12	14,7%	15	80,7%	18	212,7%	18	212,7%
11	10	-5,5%	13	23,3%	16	102,6%	18	195,6%	18	195,6%
12	11	-7,7%	14	32,3%	17	125,8%	18	172,7%	18	172,7%
13	12	-12,1%	15	38,6%	18	139,8%	18	139,8%	18	139,8%
14	13	-14,0%	16	41,3%	18	106,2%	18	106,2%	18	106,2%
15	14	-16,1%	17	43,2%	18	73,0%	18	73,0%	18	73,0%
16	15	-15,7%	18	45,9%	18	45,9%	18	45,9%	18	45,9%
17	16	-17,2%	18	20,8%	18	20,8%	18	20,8%	18	20,8%
18	17	-17,2%	18	0,0%	18	0,0%	18	0,0%	18	0,0%

* Si precisa che per "Var %" si intende la variazione percentuale di premio della garanzia responsabilità civile dovuta alla sola variazione della classe di merito di Compagnia.

Tabella 1.2 Regole evolutive della classe di conversione universale CU

PROVENIENZA	ASSEGNAZIONE					
	Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri
	01	1	3	6	9	12
	02	1	4	7	10	13
	03	2	5	8	11	14

04	3	6	9	12	15
05	4	7	10	13	16
06	5	8	11	14	17
07	6	9	12	15	18
08	7	10	13	16	18
09	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 1.3 Assegnazione classe CU nuovi contratti

Situazione	Classe CU di assegnazione	Documentazione Richiesta
Veicolo immatricolato per la prima volta al PRA e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto	Classe CU 14	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Documento attestante la cessione del contratto - Eventuale certificato di residenza - Eventuale dichiarazione sostitutiva di non aver circolato dopo i 15 gg. successivi alla scadenza, o dopo la cessione, o dopo l'immatricolazione o dopo la voltura
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "Legge Bersani")	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della medesima tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio del veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale certificato di residenza - Eventuale certificato di "Stato di famiglia" - Eventuale carta o certificato di circolazione dal quale si usufruisce la classe più favorevole
Veicolo immatricolato per la prima volta e/o assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. "Bonus Familiare" o "R.C. Familiare")	Classe CU risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo proprietario o di un componente stabilmente convivente nel nucleo familiare	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio del veicolo di diversa tipologia (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale certificato di residenza - Eventuale certificato di "Stato di famiglia" - Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole

Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)	Provenienza da Attestato di Rischio riferito a contratto scaduto da non più di 5 anni, e senza sinistri (con responsabilità principale o paritaria) negli ultimi 5 anni compreso l'anno corrente – Articolo 134, comma 4-bis del Codice (c.d. “Bonus Familiare” o “R.C. Familiare”)	<ul style="list-style-type: none"> - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del Codice Civile che permetta di ricostruire la posizione assicurativa - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Eventuale “Certificazione di Stato di famiglia” - Eventuale carta o certificato di circolazione del veicolo dal quale si usufruisce la classe più favorevole
Veicolo già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del Libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Veicolo già assicurato con attestazione dello stato di rischio scaduta da oltre 5 anni	Classe CU 14 se la classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio è inferiore alla classe CU 14 oppure classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio se superiore alla classe CU 14	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Veicolo oggetto di furto da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato del rischio relativa alla precedente assicurazione o classe CU risultante dalla tabella di conversione se assicurato con forma tariffaria diversa dalla Bonus/Malus	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto - Copia della denuncia di furto
Veicolo precedentemente assicurato con contratto temporaneo scaduto	Classe CU risultante dal contratto temporaneo oppure classe CU 14 nel caso in cui, nel contratto, non sia indicata la classe CU di assegnazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto - per contratti temporanei scaduti da meno di 18 mesi copia della polizza temporanea
Attestazione dello stato del rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato scaduta da non oltre 5 anni	Classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Veicolo precedentemente assicurato all'estero	Classe CU risultante dall'applicazione dei criteri di conversione della CU	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza

		- Dichiarazione (ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Cod. Civ.) di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza contratto
Veicolo precedentemente assicurato per il quale risulta scaduto un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine	Classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio	- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Documento attestante l'esercizio del diritto di riscatto - Certificato di residenza
Veicolo assicurato con un'altra compagnia di assicurazione a cui sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa	Classe CU risultante dall'attestazione dello stato del rischio, oppure Classe CU risultante dalle dichiarazioni del Commissario Liquidatore	- Attestazione dello stato del rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa oppure dichiarazione redatta dal Commissario Liquidatore attestante la Classe CU - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza
Mancanza della documentazione necessaria	Classe CU 18, con possibilità di riclassificazione entro 90 giorni dalla consegna dei documenti mancanti	
Mutamento di titolarità del veicolo che comporti passaggio da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione	- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con passaggio di proprietà
Trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione in capo al cedente la proprietà	- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con passaggio di proprietà - Attestazione dello Stato di famiglia
Veicolo precedentemente dato in conto vendita (risultato poi invenduto), la cui CU è stata trasferita su altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto	Classe CU risultante dall'ultima attestazione dello stato di rischio antecedente la consegna in conto vendita	- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con passaggio di proprietà - Documentazione comprovante la consegna in conto vendita - Documentazione comprovante l'invenduto
Acquisto di nuovo veicolo da parte di soggetto che risulti essere il conducente abituale di un veicolo intestato a portatore di handicap, le cui generalità siano registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente assicurazione e relativo al veicolo già assicurato	- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con passaggio di proprietà - Copia del libretto/carta di circolazione del veicolo già assicurato dal quale si evidenzino le generalità del conducente abituale
Veicolo acquisito a titolo ereditario da soggetto convivente con il de-cuius al momento del decesso	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione in capo al de-cuius	- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con passaggio di proprietà - Certificato di morte - Certificato di residenza storico
Veicolo acquisito a titolo ereditario da soggetto non convivente con il de-cuius al momento del decesso – applicazione di quanto disposto dal comma 4bis dell'art. 134 D.lgs 209 del 7/9/2005.	Classe CU risultante dall'attestato di rischio rilasciato dalla precedente assicurazione e relativo al veicolo già assicurato	- Attestazione dello stato del rischio del veicolo della stessa tipologia (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con eventuale passaggio di proprietà - Certificato di residenza - Eventuale certificato di "Stato di famiglia"
Trasferimento di proprietà di un veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla	- Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati)

dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa	precedente assicurazione in capo al cedente la proprietà	<ul style="list-style-type: none"> - Copia del libretto/carta di circolazione con passaggio di proprietà - Visura camerale
Veicolo intestato a persona giuridica, la cui proprietà viene mutata a seguito di trasferimento di proprietà conseguente a trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con passaggio di proprietà - Visura camerale - Eventuale documentazione comprovante la trasformazione, fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda
Mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992	Classe CU risultante dalla attestazione dello stato di rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione dello stato del rischio (se non presente in Banca Dati) - Copia del libretto/carta di circolazione con evidenza del mutamento di classificazione

Allegato 2 – Modifiche alla polizza

Tipo di modifica	Documentazione richiesta
Sostituzione con un altro veicolo	Comunicare la modifica alla Compagnia chiamando il numero 800 713 685 (dall'Estero +39 06 8947 63000) e inviare: <ul style="list-style-type: none"> » libretto/carta o documento unico di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » appendice di polizza firmata.
Sospensione della polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di sospensione corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato e la carta verde » data di inizio sospensione e data di riattivazione della polizza » autorizzazione della Società vincolataria, se il contratto è gravato da vincolo. Il modulo con la richiesta di sospensione può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
Proroga della data di riattivazione della polizza	Contattare il Servizio Clienti della Compagnia al numero 800 713 685 (dall'Estero +39 06 8947 63000) comunicando la nuova data di riattivazione
Trasferimento di proprietà con cessione di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » copia del libretto/carta o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
Trasferimento di proprietà senza cessione di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto/carta o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
Risoluzione della polizza per cessazione del rischio	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione della polizza, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » atto comprovante l'alienazione del veicolo. <p>In particolare per:</p> <ul style="list-style-type: none"> » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo. <p>Per la richiesta di risoluzione del contratto, scarica il modulo dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni</p>
Risoluzione della polizza per furto o per appropriazione indebita	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto o per appropriazione indebita presentata all'Autorità competente
Risoluzione consensuale della polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione del contratto » dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » dichiarazione di non aver avuto sinistri, di qualsiasi tipo, nel periodo di validità della polizza.

Sommario

DIP	3
DIP AGGIUNTIVO	6
GLOSSARIO.....	16
Capitolo 1 – Norme generali	19
Capitolo 2 – Responsabilità Civile Auto	29
Capitolo 3 – Danni al veicolo	33
Capitolo 4 – Infortuni del conducente	38
Capitolo 5 – Tutela legale	42
Allegato 1- Disciplina del Bonus Malus.....	45
Allegato 2 – Modifiche alla polizza.....	50

INFORMATIVA PRIVACY – RC AUTO TELEPASS ASSICURA ai sensi degli Articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)



PROTEGGERE I TUOI DATI PERSONALI PER NOI È IMPORTANTE

Con questa informativa desideriamo illustrarti le finalità per cui Telepass Assicura raccoglie e tratta i tuoi dati personali nel contesto delle richieste di preventivazione, assolvimento degli obblighi precontrattuali ed eventuale sottoscrizione – tramite i diversi canali messi a disposizione - del contratto di polizza assicurativa r.c. auto (per tali intendendosi anche le r.c. auto a copertura di motoveicoli e furgoni), quali categorie di dati sono oggetto di trattamento, quali sono i tuoi diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e come possono essere esercitati, permettendoti altresì di fornire o revocare - in modo consapevole e in qualsiasi momento - i tuoi consensi al trattamento, ove necessari.

Questa informativa non è riferita al trattamento dei tuoi dati personali svolto da Telepass S.p.A. - ovvero da altro distributore assicurativo (es. la tua banca) – nell’ambito del rapporto contrattuale con te instaurato, agendo tali soggetti, nell’ambito di questa informativa, in qualità di Responsabili del trattamento per conto di Telepass Assicura.



1. CHI DECIDE PERCHÉ E COME SONO TRATTATI I TUOI DATI PERSONALI?

Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è **Telepass Assicura S.r.l.**, con sede legale in Via Laurentina, 449, Roma, P. Iva e C.F. 15725221004.



2. COME CONTATTARE IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI?

Telepass Assicura ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“**Data Protection Officer**” o “**DPO**”) contattabile inviando una *e-mail* all’indirizzo di posta elettronica DPO@telepass.com ovvero scrivendo a:
Responsabile della protezione dei dati - *Data Protection Officer* (DPO) c/o Telepass Assicura S.r.l., Via Laurentina, 449 - 00142, Roma.



3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI TRATTIAMO E COME LI RACCOGLIAMO?

Nell’ambito della distribuzione delle polizz r.c. auto, tratteremo diverse informazioni che ti riguardano (“**Dati**”).

Telepass Assicura raccoglierà i tuoi Dati nel seguito specificati i) direttamente da te e/o ii) per il tramite di Telepass S.p.A. o di altro distributore assicurativo incaricato (es. la tua banca) ove eventualmente da te consultati per la preventivazione e/o iii) mediante l’accesso a banche dati gestite da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) o da altri enti pubblici o privati, e li tratterà per le finalità e nei limiti indicati nel successivo paragrafo.

In particolare, raccogliamo i seguenti Dati:

- dati anagrafici (e.g. nome e cognome, codice fiscale, data di nascita, comune di residenza);
- recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
- attestato di rischio e dati in esso contenuti;
- dati tecnico-amministrativi dei veicoli da associare alla polizza (e.g. targa, marca, modello e allestimento dell’autovettura; codice e data di immatricolazione; classe euro; tipo di alimentazione; cilindrata).

Inoltre, ove tu sia un cliente Telepass S.p.A. e ti avvalga della sua intermediazione assicurativa chiedendo un preventivo tramite i canali Telepass (es. App Telepass), ai fini della creazione della tariffa per i prodotti assicurativi in cui Telepass Assicura è comanufacturer verranno utilizzati i seguenti ulteriori Dati a te riferibili, previa tua autorizzazione rilasciata procedendo con la richiesta di preventivo:

- tipologia di contratto sottoscritto con Telepass S.p.A. e anzianità del cliente;
- informazioni relative ai transiti autostradali effettuati funzionali all'attività di preventivazione e creazione della polizza (es. casello autostradale più utilizzato; transiti autostradali - giorno/notte; utilizzo veicolo giornate bollino rosso/nero);
- informazioni inerenti ad eventuali utilizzi dei servizi e/o prodotti Telepass funzionali all'attività di preventivazione e creazione della polizza (es. parcheggio custodito, traghetti, accessi all'area C di Milano, carwash, mobilità condivisa, chiamate e/o richieste all'assistenza stradale).

Laddove i Dati di cui sopra si riferiscano ad una persona fisica terza (es. beneficiario/passeggero etc.), dichiarati di aver informato la stessa delle finalità e caratteristiche del trattamento dei Dati descritti in questo documento.

Ove il canale distributivo o di assistenza utilizzato sia telefonico, la telefonata potrà essere registrata per le finalità e con i tempi di conservazione indicati nei relativi paragrafi.



4. A COSA CI SERVONO I TUOI DATI E QUALE BASE GIURIDICA CI AUTORIZZA AD UTILIZZARLI

4.1. Esecuzione di misure precontrattuali e/o obblighi contrattuali.

Raccogliamo e trattiamo i tuoi Dati per l'erogazione dei servizi da te richiesti, in particolare per:

- i) presentare il preventivo della polizza, come calcolato tenendo conto delle informazioni raccolte da terzi o da te inserite;
- ii) attività di contrattualizzazione e gestione della polizza;
- iii) attività di *caring* e assistenza al cliente – anche tramite canale telefonico – nell'ambito di una richiesta di preventivo e/o di adesione alla polizza e/o di richieste di informazioni, inclusa attività di *pro memoria* della scadenza del preventivo salvato, ove applicabile, o ricontatto e/o di invio della quotazione indicativa ovvero del preventivo nel momento in cui diventi disponibile l'attestato di rischio aggiornato, ove da te richiesto.

4.2. Obblighi di legge e interesse legittimo di Telepass Assicura alla prevenzione delle frodi ed alla tutela del patrimonio aziendale.

I tuoi Dati potranno essere trattati da Telepass Assicura per l'adempimento di obblighi di legge o interessi legittimi. A titolo esemplificativo, potremo trattare i tuoi Dati per adempimenti relativi alla normativa assicurativa e per la prevenzione delle frodi, dell'attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

4.3. Interesse legittimo di Telepass Assicura alla definizione delle coperture assicurative e/o nuovi prodotti e servizi.

Telepass Assicura potrà trattare i tuoi Dati in forma anonima / aggregata per attività di analisi statistica e di ricerca finalizzate alla definizione delle coperture assicurative, studio delle tendenze di fidelizzazione della clientela, studio di nuovi prodotti e servizi.

4.4. Interesse legittimo di Telepass Assicura per finalità promozionali.

I tuoi Dati potranno essere trattati – sulla base di un legittimo interesse di Telepass Assicura e conformemente con la normativa applicabile – per comunicazioni promozionali via email, notifiche in App e/o contatto telefonico con operatore su prodotti e/o servizi richiesti e/o sottoscritti ovvero analoghi a quelli da te già richiesti e/o sottoscritti, fermo restando il tuo diritto di opporsi a tale ricezione cliccando sul link di opt-out inserito in calce ad ogni comunicazione scritta e/o facendolo presente all'operatore telefonico e/o scrivendo all'indirizzo email privacy@telepassassicura.com. È escluso da questa finalità l'utilizzo dei dati raccolti dal Titolare al solo fine di esecuzione dell'attività di preventivazione e creazione della polizza da te richiesta (es. attestato di rischio).

Il conferimento dei tuoi Dati è assolutamente volontario; tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli stessi, Telepass Assicura non sarà in grado di soddisfare le tue richieste.

Ad ogni buon conto, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte e che ciò non determini un'invasione della tua sfera personale.



5. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

Telepass Assicura può comunicare i tuoi Dati ad altre società (sia facenti parte del Gruppo Telepass sia esterne) che prestano attività necessarie per il raggiungimento delle finalità descritte al precedente punto 3 (es. intermediari; fornitori che prestano attività di assistenza al cliente). Tali soggetti agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, secondo quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 e sono stati appositamente nominati da Telepass Assicura.

Inoltre, Telepass Assicura comunicherà alcuni tuoi dati personali - necessari ai fini della quotazione ovvero per l'emissione della polizza - alla Compagnia assicuratrice che tratterà i dati in qualità di autonomo titolare come da propria informativa sul trattamento dei dati personali resa all'interno del proprio set documentale.

Infine, Telepass Assicura potrà comunicare i tuoi Dati ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge (tra cui organi di Vigilanza e Controllo). Tali soggetti svolgono le rispettive attività di trattamento in qualità di autonomi titolari.

L'elenco aggiornato delle categorie di autonomi Titolari e Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.



6. I TUOI DATI SONO TRASFERITI IN UN PAESE AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA E COME SONO TUTELATI?

Di regola Telepass Assicura non trasferisce i tuoi Dati verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea.

In ipotesi residuali, i tuoi Dati potranno essere trasferiti in Svizzera per finalità societarie e/o infragrupo (es. convocazione consiglio di amministrazione, operazioni societarie straordinarie).

In questo caso, il trasferimento in Svizzera è garantito da un livello di protezione ritenuto adeguato dalla Commissione Europea.

Ove in futuro o in determinate circostanze dovesse rendersi necessario, per le finalità del trattamento, trasferire i tuoi Dati al di fuori dell'Unione Europea, verrai informato tramite apposito documento pubblicato sul sito www.telepass.com (sezione Privacy - Elenco Trasferimenti fuori da UE) e la sicurezza di tale trasferimento sarà disciplinata mediante il ricorso a clausole contrattuali standard adottate dalla Commissione Europea con la decisione 2010/87/UE ed eventuali successive modifiche o, in alternativa, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, ovvero sulla base di norme vincolanti di impresa e/o di ogni altro strumento consentito dalla normativa di riferimento sempre nel rispetto della normativa a quel tempo applicabile (es. tuo consenso informato).

Maggiori informazioni sui trasferimenti e sulle garanzie adottate possono essere richieste contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.



7. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

I Dati a te riferibili saranno trattati da Telepass Assicura per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.

In particolare, il preventivo ed il contratto di polizza saranno conservati per un periodo di dieci anni dal salvataggio del preventivo o dall'acquisto della polizza, al fine di adempiere a obblighi di legge sulla conservazione e per poter

eventualmente esercitare o difendere i diritti di Telepass Assicura. Ove il preventivo non venga salvato, lo stesso non sarà conservato, ma i Dati potranno essere trattati da Telepass Assicura per analisi tecnico-attuariali in linea con la normativa applicabile.

Ove il canale distributivo utilizzato sia telefonico, la telefonata sarà registrata per finalità probatorie per il periodo prescrizione applicabile. In caso di non finalizzazione dell'adesione alla polizza, la telefonata sarà conservata per due mesi per finalità di controllo qualitativo dell'operato dei call center incaricati.



8. QUALI SONO I TUOI DIRITTI E COME PUOI ESERCITARLI?

Durante il periodo in cui Telepass Assicura è in possesso o effettua il trattamento dei tuoi Dati, in qualità di interessato del trattamento puoi, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- **Diritto di accesso** – hai il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i tuoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento;
- **Diritto alla rettifica** – hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi Dati in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti;
- **Diritto alla cancellazione (c.d. "diritto all'oblio")** – in talune circostanze, hai il diritto di ottenere la cancellazione dei tuoi Dati presenti all'interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della gestione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge;
- **Diritto alla limitazione del trattamento** – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i tuoi Dati, qualora non rilevante ai fini della gestione del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge;
- **Diritto alla portabilità** – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi Dati in nostro possesso in favore di un diverso titolare;
- **Diritto di opposizione** – hai il diritto di opposti, in qualsiasi momento per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei Dati che ti riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell'esercizio di pubblici poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- **Diritto di revoca del consenso** – hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi Dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- **Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ovvero ricorso all'Autorità giudiziaria** – nel caso in cui Telepass rifiuti di soddisfare le tue richieste, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, hai il diritto di proporre reclamo presentando un'istanza direttamente all'Autorità di controllo o, in alternativa, proponendo un ricorso alla competente Autorità giudiziaria.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti di Telepass Assicura scrivendo all'indirizzo email privacy@telepassassicura.com o contattando il DPO ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

L'esercizio dei tuoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12, GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarti un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la tua richiesta, o negare la soddisfazione della tua richiesta.

Telepass Assicura si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente Informativa, che sarà sempre disponibile sul sito www.telepassassicura.telepass.com (sezione "Privacy") e, in ogni caso, sempre richiedibile scrivendo all'indirizzo email privacy@telepassassicura.com.